



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management
Curriculum amministrazione, finanza e controllo

**DEROGHE ANTI-COVID NEI BILANCI
D’ESERCIZIO 2020: CASI AZIENDALI**

**ANTI-COVID EXEMPTIONS IN FINANCIAL
STATEMENTS 2020: BUSINESS CASES**

Relatore: Chiar.mo
Prof. Sergio Branciarì

Tesi di laurea di:
Rudina Ajdini

Anno Accademico 2020 – 2021

*A nonno Azem e a nonno Sabri:
anche da lassù siete riusciti ad illuminare il mio percorso.
Alla mia costante determinazione, coraggio ed ambizione.
Alla mia famiglia, sempre e comunque.*

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO 1	
IL BILANCIO D'ESERCIZIO	7
1.1. Il bilancio d'esercizio e le sue funzioni	7
1.2. Evoluzione del quadro normativo di riferimento	10
1.2.1. Il Codice di commercio del 1882	10
1.2.2. Il Codice civile del 1942 e la riforma del diritto societario del 2003	12
1.2.3. L'adozione degli IAS/IFRS del 2005	16
1.2.4. La disciplina sul bilancio e la riforma del 2015	18
1.3. Il bilancio d'esercizio ordinario	23
1.3.1. Introduzione	23
1.3.2. Lo schema di stato patrimoniale	25
1.3.3. Lo schema di conto economico	31
1.3.4. Lo schema di rendiconto finanziario	33
1.3.5. La nota integrativa	37
1.3.6. La relazione sulla gestione	38
1.4. Il bilancio d'esercizio abbreviato	41
1.5. Il bilancio d'esercizio delle micro-imprese	43

CAPITOLO 2

I PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO	47
2.1. Introduzione	47
2.2. La clausola generale della chiarezza, veridicità e completezza	50
2.3. I principi di redazione del bilancio	54
2.3.1. Il principio della prudenza	54
2.3.2. La prospettiva della continuità aziendale	56
2.3.3. La prevalenza della sostanza sulla forma	61
2.3.4. Il principio della competenza	63
2.3.5. La costanza nei criteri di valutazione e la comparabilità	65
2.3.6. Il principio di rilevanza	66
2.4. I criteri di valutazione	68

CAPITOLO 3

LE DEROGHE ANTI COVID NEI BILANCI D'ESERCIZIO 2020	73
3.1. La crisi da Covid-19: impatti della crisi e finalità delle deroghe	73
3.1.1. Da crisi sanitaria a crisi economica	73
3.1.2. Le norme anti covid e finalità delle deroghe	80
3.2. Riflessi del Covid-19 sul presupposto della continuità aziendale	85
3.2.1. La continuità e le connesse situazioni di crisi prima del Covid-19	85
3.2.2. La deroga al presupposto della continuità aziendale	88

3.2.3.	Le relazioni tra la continuità e le perdite di capitale nei bilanci 2020	91
3.3.	La rivalutazione dei beni d'impresa	93
3.3.1.	La nuova rivalutazione per i bilanci 2020: caratteristiche e finalità	93
3.3.2.	Il limite massimo di rivalutazione e le modalità di contabilizzazione	97
3.4.	La sospensione degli ammortamenti	100
3.4.1.	Caratteristiche e finalità della deroga	100
3.4.2.	Considerazioni sull'applicazione della sospensione degli ammortamenti	103
3.5.	La moratoria dei mutui: effetti, finalità e modalità di contabilizzazione	106
3.6.	La moratoria dei canoni di leasing	109
3.7.	Contributi a fondo perduto e crediti d'imposta	111
 CAPITOLO 4		
	UTILIZZO DELLE DEROGHE ANTICOID NEI BILANCI 2020: ANALISI DI ALCUNI CASI AZIENDALI	117
4.1.	Introduzione e metodologia	117
4.2.	Analisi dei bilanci nel settore della ristorazione	120
4.2.1.	Il caso dell'impresa "Il Pincio Srl"	121
4.2.2.	Il caso dell'impresa "Pinco Italia S.r.l."	125
4.3.	Analisi dei bilanci nel settore alberghiero	128
4.3.1.	Il caso dell'impresa "SE.TR.AL. S.r.l."	129

4.3.2.	Il caso dell'impresa "FM Hotel S.r.l."	132
4.4.	Analisi dei bilanci nel settore calzaturiero	136
4.4.1.	Il caso dell'impresa "Cappelletti S.r.l."	137
4.4.2	Il caso dell'impresa "Imac S.p.A."	141
4.5.	Considerazioni sull'utilizzo delle deroghe anti covid nei bilanci analizzati	147
	CONCLUSIONI	155
	BIBLIOGRAFIA	159
	RINGRAZIAMENTI	167

INTRODUZIONE

L'epidemia causata dal virus SARS-CoV-2, comunemente noto come covid-19 è stata ufficialmente dichiarata pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020. A distanza di quasi due anni da tale dichiarazione, la questione “coronavirus” è ancora al centro delle tematiche principali del Governo e non solo. Difatti, la pandemia ha generato importanti e significative ripercussioni in ambito sociale, demografico ed economico, ha inciso profondamente e significativamente sulla crescita economica di tutti i Paesi del mondo, e al tempo stesso ha contribuito ad innescare dei processi atti a modificare in modo radicale il contesto socio-economico di riferimento quali digitalizzazione, investimenti sostenibili e transizione ecologica e digitale.

In uno scenario mondiale caratterizzato da elevati livelli di contagiosità, di ospedalizzazioni e di conseguenti lockdown e fermi produttivi, l'economia ha inevitabilmente subito uno shock, una forte contrazione sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta: la crisi sanitaria provocata dalla diffusione del Covid-19 ha imposto la necessità di introdurre strumenti capaci di rallentare il ritmo ed il livello del contagio e di contenere la curva epidemiologia e la pressione sulle strutture ospedaliere. Pertanto, l'interruzione forzata di molteplici attività di

produzione di beni e di erogazione di servizi non essenziali hanno provocato un forte crollo delle attività nelle imprese con conseguente riduzione dell'occupazione, dell'offerta e della domanda. Tale fermo delle attività, stabilito dai diversi decreti emanati dal Governo, ha comportato, dunque, effetti di blocco operativo con significative ricadute soprattutto per le imprese di minori dimensioni che in Italia, considerando la natura del tessuto economico italiano fortemente caratterizzato dalla presenza di numerose piccole e medie imprese anche a conduzione familiare, rappresentano quote elevate in termini di occupazione e di risultati economici del sistema produttivo.

È naturale, comunque, che ci siano stati anche settori ed imprese che non hanno risentito degli effetti negativi della pandemia: le imprese infatti che operano, o che hanno convertito la propria produzione, in settori che sono cresciuti per effetto del Covid-19 (si pensi a titolo esemplificativo alle case farmaceutiche o ai produttori di gel igienizzanti per le mani) hanno sfruttato i benefici grazie alla pandemia e alla domanda di prodotti e servizi che essa ha generato.

L'anno 2020 è stato dunque particolarmente complesso per molte imprese che hanno risentito pesantemente degli effetti negativi della pandemia, seppur differenziati da settore a settore.

A fronte delle chiusure delle attività imposte per effetto dei decreti, è indubbio che il primo effetto negativo, a seguito della diminuzione dell'operatività delle imprese è rappresentato dal calo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni. Il

drastico calo del fatturato congiuntamente ad un aumento dei tempi medi di incasso dei clienti causano ripercussioni anche in termini di equilibrio finanziario con dirette conseguenze sulla continuazione dell'attività aziendale.

Per far fronte all'emergenza economica causata dal Coronavirus, sono stati adottati diversi provvedimenti d'urgenza nonché numerose misure straordinarie, misure "ad hoc" volte a contrastare e limitare gli effetti negativi sul sistema economico e sostenere famiglie, lavoratori e imprese.

Con tali interventi normativi disposti con i diversi decreti emergenziali, il legislatore si è posto come obiettivo e fine ultimo quello di sostenere e di rafforzare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle imprese. Taluni regimi di aiuto hanno assunto i connotati di misure fiscali, altri invece di misure finanziarie.

Sotto il profilo fiscale, rilevano le diverse misure di sospensione degli adempimenti e versamenti di natura tributaria, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i comuni maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria (c.d. zone rosse) nonché la possibilità di usufruire della rateizzazione del pagamento dei versamenti generalmente sospesi. I decreti emergenziali, inoltre, hanno introdotto diverse misure agevolative sotto forma di crediti d'imposta.

Tra le misure di sostegno economico e finanziario, particolare rilievo ed importanza hanno assunto quelle per la liquidità, per la patrimonializzazione e i

contributi a fondo perduto a favore delle imprese che hanno registrato riduzioni di fatturato.

Tutto l'ingente pacchetto di misure a sostegno delle imprese ha inevitabilmente impattato anche, in modo diretto ed indiretto, sui processi di elaborazione contabile e di bilancio delle imprese stesse.

Il bilancio d'esercizio è definibile come uno strumento di contabilità generale che consente di soddisfare determinate esigenze informative (qualitative e quantitative) relativamente alla situazione finanziaria, patrimoniale ed economico-reddituale dell'impresa. Esso assume, pertanto, un ruolo centrale poiché rappresenta il principale strumento di comunicazione dell'azienda. Pertanto, a fronte di tale rilevanza e allo scopo di garantire la funzione informativa verso l'esterno del bilancio d'esercizio il legislatore ha sviluppato una regolamentazione obbligatoria del bilancio stesso disciplinandone il contenuto, i criteri di valutazione ed i principi di redazione. In relazione a questi ultimi, con l'intento ultimo di rispettare e di applicare i concetti generali di chiarezza, veridicità e correttezza sono stati emanati dei principi di redazione del bilancio indicati nell'art. 2423-bis nonché dettagliati criteri di valutazione, estrapolati dai principi di redazione, illustrati con l'art. 2426 c.c.

Alla luce di quanto fin qui premesso, nello svolgimento del presente elaborato, si è seguito uno schema logico ben definito ponendosi come obiettivo ultimo quello

di indagare sull'utilizzo delle deroghe anti-covid nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 relativamente ad alcuni casi aziendali.

Pertanto, nel primo capitolo il focus sarà incentrato sullo strumento principale oggetto di analisi e indagine di questo elaborato ovvero il bilancio d'esercizio fornendo una breve descrizione di questo documento e delle sue funzioni, una breve panoramica dell'evoluzione storica del quadro normativo di riferimento nonché un'esposizione delle tre tipologie di bilancio: ordinario, abbreviato e micro.

A seguire, nel corso del secondo capitolo verranno illustrati i principi generali di redazione del bilancio d'esercizio: il principio generale della chiarezza, veridicità e completezza previsto dall'art. 2423 c.c., a cui seguirà poi una trattazione dei principi di redazione previsti con disposizione civilistica (art. 2423-bis c.c.): prudenza, prospettiva della continuità aziendale, competenza, rappresentazione sostanziale, rilevanza, comparabilità e costanza nei criteri di valutazione.

Nel terzo capitolo si propone, poi, una panoramica e una descrizione delle principali norme e deroghe anti-covid previste dai decreti emergenziali che hanno determinato dei riflessi sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 ed esponendo quelle che sono state le finalità delle suddette deroghe nonché i loro riflessi applicativi.

Il quarto ed ultimo capitolo, infine, si prefigge l'obiettivo di condurre un'analisi di alcuni bilanci aziendali di imprese aventi sede legale nella regione Marche per esaminare e descrivere gli effetti subiti dalle imprese a causa del fermo operativo

imposto dal Governo nonché esaminare i comportamenti intrapresi delle imprese stesse per fronteggiare la situazione di crisi in esame.

Inoltre, sulla base della classificazione delle deroghe anti-covid esposta nel terzo capitolo, si indagheranno quali sono state quelle maggiormente adottate nei bilanci d'esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e il grado di completezza ed esaustività dell'informativa fornita in nota integrativa.

Per svolgere tale analisi sono state individuate n. 6 imprese operanti in settori differenti. La selezione di tali aziende è partita dall'individuazione dei settori produttivi da indagare. A tal fine, si è ritenuto opportuno concentrare l'analisi principalmente sui settori maggiormente colpiti dalla crisi quale il comparto alberghiero e quello della ristorazione. Considerando, poi, il tessuto produttivo marchigiano caratterizzato dalla presenza di tante piccole imprese artigianali d'eccellenza, si è considerato appropriato completare l'analisi integrandola con i bilanci delle imprese del settore calzaturiero, tenuto conto che, in base a una ricerca condotta dalla Camera di Commercio delle Marche, la nostra regione è prima in graduatoria sia per numero assoluto di imprese calzaturiere sia per incidenza sul totale delle imprese regionali.

CAPITOLO 1

IL BILANCIO D'ESERCIZIO

1.1. Il bilancio d'esercizio e le sue funzioni

Il bilancio d'esercizio, la cui definizione si può rinvenire nell'art. 2423 c.c. comma 1, può essere definito come il sistema della documentazione informativa, redatta dagli amministratori della società, costituita da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.

Il bilancio d'esercizio è dunque un documento aziendale consuntivo di sintesi, di derivazione contabile dal quale si deve evincere per ciascun periodo amministrativo, quindi con cadenza annuale, il capitale di funzionamento e il risultato d'esercizio.

Il bilancio con i suoi allegati di legge, costituisce il principale strumento d'informazione esterna, per la periodicità della redazione e della diffusione, per il carattere istituzionale che lo contraddistingue, per i contenuti e la presumibile attendibilità dei dati, valori e informazioni da esso rappresentati¹. Esso assume pertanto un ruolo centrale poiché rappresenta il principale strumento di

¹ Cfr. M. ALLEGRI, *L'informativa di periodo nella comunicazione economico-finanziaria*, Milano, Giuffrè, 2003.

comunicazione dell'azienda. I sopracitati documenti, infatti, assolvono principalmente a funzioni conoscitive e assumono una duplice rilevanza:

- Interna: il bilancio inteso come rendiconto è considerato uno strumento per il controllo interno volto a fornire informazioni all'alta direzione per implementare strumenti di programmazione e pianificazione economica e finanziaria nonché informazioni utili per esprimere giudizi sulla gestione e sull'operato degli amministratori;
- Esterna: il bilancio consente di sintetizzare in termini economico-monetari e finanziari l'andamento della gestione, la dinamica passata e possibili evoluzioni future. Può essere considerato come l'insieme della documentazione necessaria per soddisfare le esigenze informative delle diverse categorie di stakeholders. I vari portatori d'interesse, siano essi soci azionisti, obbligazionisti, istituti di finanziamento, altri finanziatori, clienti, fornitori, dipendenti ecc., necessitano di informazioni per valutare la capacità dell'azienda di garantire il soddisfacimento dei propri interessi. Si consideri a titolo esemplificativo la primaria importanza che assume, per le PMI, il bilancio d'esercizio per l'accesso al credito bancario e per il rating bancario.

Nonostante ambedue le funzioni coesistano, spesso si può verificare che le società redigano due distinti bilanci: uno a rilevanza esterna redatto per ottemperare agli obblighi pubblicitari e pertanto essere depositato presso il Registro delle

imprese in base a quanto previsto dall'art. 2435 c.c. e l'altro a rilevanza interna ossia un riclassificato che assolve prettamente ad esigenze gestionali aziendali, in una logica di controllo di gestione.

Di fronte a un simile ingente fabbisogno informativo-conoscitivo e all'esigenza di comunicare adeguatamente i dati storici e le prospettive future dell'impresa è auspicabile integrare e completare la comunicazione contabile obbligatoria prevista dal Codice civile, con una serie di informazioni aggiuntive non obbligatorie per legge per favorire una maggior trasparenza informativa e creare un'opportunità strategica in grado di migliorare il proprio posizionamento e i rapporti con l'ambiente esterno nonché l'immagine aziendale².

Allo scopo di garantire la funzione informativa verso l'esterno del bilancio d'esercizio il legislatore ha sviluppato una regolamentazione obbligatoria del bilancio stesso disciplinandone il contenuto, i criteri di valutazione ed i principi di redazione.

² Cfr. R. MARCELLO, *Accesso al credito per le imprese e informazioni di bilancio*, Rivista Corriere Tributario, 2005 n. 48.

1.2. Evoluzione del quadro normativo di riferimento

1.2.1. Il Codice di commercio del 1882

Nella storia della ragioneria e del diritto commerciale si riscontrano delle difficoltà nello stabilire con precisa esattezza l'origine dei primi documenti in materia di bilancio a causa della scarsità delle informazioni disponibili.

Le più significative documentazioni storiche disponibili riguardano imprese in stato di liquidazione; con minore lucidità erano, invece, colti il significato e l'utilità dei rendiconti di periodo e la necessità di una loro regolamentazione normativa³. Dalle poche notizie risulta che il bilancio ebbe presso le prime compagnie per azioni, nei cui statuti è ricordato, un posto modestissimo ossia quello di un sommario rendiconto non disciplinato da alcuna regola di diritto né di contabilità⁴.

In Italia il primo tentativo pubblicistico di disciplinare l'obbligo di informazione minimo che ogni impresa doveva dare si trova nel Codice del Commercio del 1882⁵.

³ Cfr. L. BARTOCCI & L. M. MARI, *Dal Codice di commercio del 1882 al Codice civile del 1942: le interdipendenze fra la dottrina ragionieristica e la disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Atti del VIII Convegno Nazionale della Società di Storia della Ragioneria, Silvi marina (TE), 22-23 Settembre 2005.

⁴ Cfr. P. BALZARINI & O. CAGNASSO et al., *Le società di capitali. Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato*, Giappichelli Editore, Torino, 2002.

⁵ Cfr. A. QUAGLI, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli Editore, Torino, 2006.

In particolare, un primo riferimento normativo si può rinvenire nel Codice di Commercio del Regno d'Italia del 1882, Titolo IX Delle società e delle associazioni commerciali, sezione IV Disposizioni comuni alle società in accomandita per azioni ed anonime, in cui si disponeva all'art. 176 che il bilancio d'esercizio redatto dagli amministratori doveva indicare "distintamente il capitale sociale realmente esistente e la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo". Il bilancio, inoltre, doveva dimostrare "con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte".

Occorre leggere tale disposizione congiuntamente a quanto previsto all'art. 22 dello stesso Codice nel Titolo IV Dei libri di commercio in cui si stabiliva che "il commerciante deve fare ogni anno un inventario dei suoi beni mobili ed immobili e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza. L'inventario si chiude col bilancio e col conto dei profitti e delle perdite e dev'essere trascritto e firmato dal commerciante, di anno in anno, sopra un libro a ciò destinato".

Emerge, pertanto, come la disciplina sul bilancio fosse inizialmente piuttosto essenziale e scarna poiché si limitava solamente a definire l'obiettivo, di natura informativa, del bilancio che consisteva nel dimostrare e dare un'evidenza degli utili conseguiti e delle perdite sofferte. Non era ancora presente quindi una disciplina ed una regolamentazione del contenuto minimo del bilancio, degli schemi ed allegati di bilancio e dei criteri di valutazione. Questo in virtù della prospettiva

con cui era concepito il bilancio il quale si prestava ad assolvere a una funzione informativa prettamente interna.

1.2.2. Il Codice civile del 1942 e la riforma del diritto societario del 2003

Come fin qui detto, le disposizioni normative contenute nel Codice di Commercio del 1882 non prevedevano alcuna norma specifica sulla redazione e sul contenuto del bilancio.

L'evoluzione della prassi, il susseguirsi di diversi progetti di riforma e la presa di coscienza della necessità di regolamentare in modo sistematico le norme in materia bilancio d'esercizio, ha portato all'adozione del Codice Civile del 1942.

Il principio generale era contenuto nell'art. 2423 secondo cui il bilancio deve indicare "con chiarezza e precisione gli utili conseguiti e le perdite sofferte".

La chiarezza e la precisione, pertanto, sono stati i primi principi generali previsti con disposizione legislativa. Oltre all'affermazione dei principi generali, la portata innovativa della nuova disciplina del bilancio contenuta nel Codice Civile del 1942 è rappresentata all' art. 2424, il quale introduceva per la prima volta uno schema di contenuto minimo di stato patrimoniale, e art. 2425 che fissava taluni criteri di valutazione per gli elementi dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale quali immobilizzazioni, partecipazioni, crediti ecc. Le sopracitate disposizioni civilistiche prevedevano quindi uno schema minimale di stato

patrimoniale senza, però, disciplinare anche il contenuto del conto dei profitti e delle perdite ossia di quella situazione ad oggi nota come conto economico.

Questa prima disciplina di bilancio ha subito successivamente, nel corso del tempo, delle modificazioni e delle integrazioni incisive: dapprima con il D.p.r. 19 dicembre 1969 n. 1127, poi con la legge 7 giugno 1974 n. 216 e successivamente con il D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 che ha recepito la IV Direttiva comunitaria in un'ottica di armonizzazione e unificazione contabile fra i Paesi membri.

I provvedimenti legislativi richiamati disciplinavano in modo specifico anche il contenuto minimo del conto dei profitti e delle perdite (art. 2425-bis c.c.) nonché della relazione degli amministratori (art. 2429-bis c.c.) la quale ha la funzione di spiegare il contenuto delle voci di bilancio e fornire indicazioni sulle ipotesi di sviluppo aziendale.

La riforma del 1991 ha rinnovato, in modo apprezzabile, gli articoli 2423 e seguenti del Codice civile che trattano del bilancio d'esercizio. In particolare, si è statuito che il bilancio d'esercizio è costituito da tre documenti: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, a cui doveva essere allegata la relazione sulla gestione, ad eccezione delle imprese che, in virtù dei requisiti previsti dalla legge, erano tenute a redigere il bilancio abbreviato.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico erano rappresentati da schemi a contenuto rigido che risultavano quindi ben definiti così come i criteri di valutazione ben dettagliati e l'informativa di bilancio da inerire nella nota

integrativa sempre più arricchita. Nel nuovo sistema viene creato un ordine gerarchico dei principi che devono caratterizzare la redazione del bilancio d'esercizio: i principi generali sono sovraordinati rispetto sia ai principi di redazione ed ai criteri di valutazione sia alle regole che disciplinano il contenuto dei documenti che compongono il bilancio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa)⁶.

Un ulteriore radicale rinnovamento ed aggiornamento della normativa civilistica in tema di bilancio è riconducibile alla riforma del diritto societario con il D. Lgs. 17 gennaio 2013 n. 6., in attuazione della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003. La novità più rilevante di tale riforma è rappresentata dall'obbligo per gli amministratori di redigere il bilancio d'esercizio esclusivamente secondo i criteri civilistici, configurabili come uniche disposizioni in materia, senza alcuna interferenza di carattere fiscale. La causa di tale ingerenza fiscale è da ricercarsi in alcuni articoli del TUIR previgente (Artt. 52 e 75) in cui si stabiliva che il reddito d'impresa fosse determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o diminuzione previste dal TUIR, inoltre era prevista

⁶ Cfr. L. M. QUATTROCCHIO, B. M. OMEGNA, G. SASSI, *La disciplina civilistica del bilancio d'esercizio e la disciplina sanzionatoria delle false comunicazioni sociali*, Il nuovo diritto delle società, Giappichelli, Torino, 2016.

l'indeducibilità dei costi ed oneri non imputati a conto economico. Pertanto, i criteri di redazione dei progetti di bilancio presumevano dei collegamenti diretti con le norme fiscali producendo così inevitabilmente degli effetti distorsivi sulla realtà economico-patrimoniale della società ed impedendo quindi al destinatario del bilancio di comprendere l'effettivo risultato di esercizio e l'entità del patrimonio aziendale.

L'applicazione della riforma del diritto societario e l'introduzione di importanti modifiche in materia hanno come obiettivo primario quello di depurare il bilancio civilistico da delle possibili "contaminazioni" derivanti dall'applicazione, per convenienza o per obbligo di legge, di criteri di natura fiscale. Un bilancio definibile "inquinato" da aspetti fiscali produceva, come detto, effetti distorsivi sulla rappresentazione della situazione aziendale con la diretta implicazione che si contravveniva quello che è il principio generale previsto dall'art. 2423 c.c. comma 2, secondo cui il bilancio "deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".

Infine, un'ulteriore essenziale modifica apportata con la riforma del diritto societario è data dal rilievo ed importanza attribuiti alla nota integrativa la quale, come riportato nella Relazione illustrativa al D. Lgs. 6/2003 viene ad essere "caricata di un'ulteriore funzione informativa, accogliendo sia in forma letteraria

che in forma numerica le notizie su quale sarebbe la rappresentazione veritiera e corretta se si seguissero nuovi criteri”.

Il criterio ispiratore delle modifiche alla disciplina del bilancio è quello di far sì che questo rappresenti la realtà aziendale sotto l’aspetto sostanziale più che sotto quello formale, in accordo con la moderna dottrina aziendalistica e la prassi internazionale⁷.

1.2.3. L’adozione degli IAS/IFRS del 2005

Importanti novità sulla disciplina del bilancio d’esercizio sono state introdotte con il D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 che ha reso obbligatorio l’adozione dei principi contabili internazionali per alcune categorie di società tra cui, tra le altre, le banche italiane, le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare ecc. Alle altre categorie di società, non preventivamente obbligate per legge alla redazione del bilancio d’esercizio con l’applicazione dei principi contabili internazionali, è rimessa la facoltà di adottare tali principi ad eccezione delle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata in quanto non sperano alcune soglie dimensionali stabilite all’art. 2435-bis c.c. In seguito, quindi,

⁷ Cfr. A. GIOTTI, *I riflessi della riforma del diritto delle società sul bilancio*, Diritto commerciale e societario, Altalex, articolo pubblicato il 11/05/2004.

all'introduzione del sopra menzionato intervento legislativo si può concludere che ad oggi coesistono due differenti discipline del bilancio d'esercizio: una prima disciplina regolamentata dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile nonché dai principi contabili nazionali e, l'altra, dettata dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

I principi contabili internazionali noti come International accounting standards (IAS) e International financial reporting standards (IFRS) sono emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB), un organismo di diritto privato con sede centrale a Londra, che subentra al precedente IASC. Tali principi sono definibili come pronunciamenti e giudizi professionali, regole tecniche che regolamentano e disciplinano la materia contabile, degli standard a cui allinearsi in una prospettiva internazionale che facilita e promuove la comparabilità tra aziende appartenenti a Paesi-mercati differenti.

Nonostante la loro natura privatistica, nell'ambito dell'Unione Europea gli IAS/IFRS assumono forza di legge, poiché, per effetto della loro omologazione da parte della Commissione Europea, essi costituiscono parte integrante del corpus normativo europeo⁸. Il procedimento di omologazione, definito come endorsement mechanism, è un processo di esame nonché di approvazione a livello comunitario

⁸ Cfr. G. STRAMPELLI, *Bilancio di esercizio. Principi contabili internazionali*, Trecciani Diritto-online, 2019.

indispensabile per garantire il controllo pubblico volto a garantire un'adeguata informazione di bilancio⁹.

1.2.4. La disciplina sul bilancio e la riforma del 2015

La disciplina sul bilancio è stata ampiamente riformata nel corso del 2015. La nuova disciplina sul bilancio d'esercizio è, infatti, contenuta nel D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 il quale ha recepito la Direttiva 34/2013/UE in un'ottica di armonizzazione delle norme di redazione del bilancio per consentire una comparabilità internazionale degli schemi di bilancio.

Il nuovo quadro normativo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2016 per le società di capitali nonché società di persone i cui soci illimitatamente responsabili sono società (spa, sapa, srl), ha apportato incisive integrazioni prevedendo diverse modifiche agli schemi di bilancio (artt. 2424-24245-2435-bis c.c.), ai criteri di valutazione (art. 2426 c.c.), all'art. 2427 c.c. relativo alla nota integrativa nonché integrazioni prevedendo l'obbligo di rendiconto finanziario (art. 2425-ter) e la struttura semplificata per le c.d. "micro imprese" (art. 24235-ter).

⁹ Cfr. L. M. QUATTROCCHIO & A. PASTORE, *La valenza giuridica dei principi contabili*, Saggio pubblicato nella rivista Eutekne, 2015.

Tali interventi legislativi, che forniscono un quadro sistemico in linea con la disciplina europea, sono stati di ampia portata e si possono così sintetizzare e riepilogare:

- È stata soppressa la macroclasse E del conto economico “Proventi e oneri straordinari”: è stata pertanto eliminata la distinzione tra costi e ricavi ordinari e quelli di natura straordinaria ossia di incidenza eccezionale. A fronte di tale intervento si rende necessario indicare nella nota integrativa maggiori informazioni e dettagli in relazione ad eventuali poste di natura straordinaria;
- I costi di ricerca e pubblicità non sono più capitalizzabili, quindi nella voce B-I 2) dell’attivo dello stato patrimoniale sono iscrivibili solo i costi di sviluppo;
- È stato arricchito il contenuto minimo della nota integrativa la quale deve ora fornire, tra le altre, anche informazioni ed indicazioni circa gli effetti dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2427 n. 22-quater), la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (art. 2427 n. 22-septies), l’indicazione di ricavi/costi “di entità o incidenza eccezionale” (art. 2427 n. 13);
- Introduzione dell’art. 2425 ter che prevede l’obbligo di redigere il rendiconto finanziario, ad eccezione delle imprese che redigono il bilancio in forma semplificata (artt. 2435-bis e 2435-ter);

- Viene prevista la possibilità di non rispettare gli obblighi previsti in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa di bilancio, laddove gli effetti della loro inosservanza siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta; viene poi eliminato anche il riferimento alla funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo a favore della sostanza dell'operazione e del contratto¹⁰;
- È stata inserita una nuova categoria di imprese definite “micro-imprese” che sono tenute, in base a quanto stabilito dall'art. 2435-ter, a redigere un bilancio in forma semplificata.

Ad oggi, la normativa vigente prevede che ogni anno le società di capitali siano tenute alla presentazione del bilancio d'esercizio la cui struttura è variabile in funzione della categoria di appartenenza. Il nuovo quadro normativa sulla disciplina del bilancio, infatti, ha suddiviso le imprese obbligate alla redazione, presentazione e pubblicazione del bilancio d'esercizio in 3 categorie in relazione a determinati limiti dimensionali.

Qui di seguito si propone una tabella riepilogativa di quanto sopra esposto.

¹⁰ Cfr. F. FURLANI, *D. Lgs. 139/2015: il “nuovo” bilancio d'esercizio*, articolo pubblicato nella rivista Euroconference in data 16/9/2015.

Tabella n. 1.1: Categorie di imprese e tipologie di bilancio

CATEGORIA DI IMPRESA	RIFERIMENTO NORMATIVO	PARAMETRI DIMENSIONALI			TIPOLOGIA DI BILANCIO	DOCUMENTI DI BILANCIO
		TOT. ATTIVO STATO PATRIMONIALE	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	NUMERO MEDIO DIPENDENTI		
MICRO - IMPRESA	Art. 2435 <i>ter</i> c.c.	fino a 175.000 euro	fino a 350.000 euro	fino a 5 unità	Bilancio SEMPLIFICATO	Stato patrimoniale Conto economico
PICCOLA IMPRESA	Art. 2435 <i>bis</i> c.c.	fino a 4.400.000 euro	fino a 8.800.000 euro	fino a 50 unità	Bilancio ABBREVIATO	Stato patrimoniale Conto economico Nota integrativa
GRANDE IMPRESA	Artt. 2423 c.c. e seguenti	oltre 4.400.000 euro	oltre 8.800.000 euro	oltre 50 unità	Bilancio ORDINARIO	Stato patrimoniale Conto economico Rendiconto finanziario Nota integrativa Relazione sulla gestione

Fonte: mie elaborazioni

Nei prossimi paragrafi si procederà a illustrare le principali caratteristiche dei documenti componenti le varie tipologie di struttura dei bilanci d'esercizio, a partire dal bilancio d'esercizio ordinario per poi proseguire con il bilancio abbreviato ed infine con la tipologia di bilancio prevista per le c.d. micro-imprese.

1.3. Il bilancio d'esercizio ordinario

1.3.1. Introduzione

Al bilancio d'esercizio è demandato il compito di fornire una rappresentazione chiara e veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa in un dato periodo amministrativo generalmente coincidente con l'anno solare.

Il progetto di bilancio viene redatto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio in base a quanto predisposto dall'art. 2364 c.c. Lo statuto, tuttavia, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, può prevedere un maggior termine ma non superiore a centottanta giorni. In questi casi gli amministratori sono tenuti a fornire dettagli sulle ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c.

L'art. 2435 c.c. comma 1, inoltre, dispone la pubblicazione e il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro trenta giorni dall'approvazione, di una copia del bilancio corredata dalla relazione sulla gestione (art. 2428 c.c), dalle relazioni predisposte dai sindaci e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 2429 c.c.) e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza.

Il bilancio d'esercizio ordinario viene disciplinato dagli artt. 2423 c.c. e seguenti dai quali si evince che esso si compone di 4 documenti obbligatori: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. Inoltre, esso è corredato dalla relazione sulla gestione e, ove ricorrano i presupposti, dalla relazione dell'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) e dalla relazione di revisione emessa dal soggetto incaricato. I soggetti tenuti a redigere il bilancio d'esercizio secondo gli schemi stabiliti dal codice civile sono rappresentati da tutte le società di capitali. A prescindere dalla veste giuridica, tutte le imprese sono tenute a redigere il bilancio, tuttavia, le società di persone, siano esse società in nome collettivo (Snc), società semplici (Ss) o società in accomandita semplice (Sas) e le imprese individuali non devono attenersi agli schemi obbligatori e non hanno obblighi pubblicitari. In tali imprese il bilancio assolve a una funzione informativa prettamente interna e assume rilevanza esterna ai fini della tassazione del reddito e in caso di richiesta di finanziamenti alle banche.

Considerando la funzione informativa del bilancio, nell'interesse non solo dei soci nell'analizzare e valutare l'andamento aziendale ma anche nell'interesse dei creditori sociali a conoscere la consistenza del patrimonio sociale che si prefigura come unica garanzia su cui essi possono eventualmente rivalersi per effetto dell'autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali, le disposizioni normative sul bilancio di esercizio hanno natura imperativa, con la conseguenza che i soci non possono decidere, nemmeno all'unanimità, di derogare alle regole sulla formazione, composizione o valutazione del bilancio della società¹¹.

Il bilancio ordinario si compone di diversi documenti obbligatori, alcuni di carattere quantitativo-contabile come ad esempio lo stato patrimoniale, il conto economico ed il rendiconto finanziario ed altri documenti come la nota integrativa e la relazione sulla gestione contenenti informazioni prettamente di natura qualitativa, di supporto alla comprensione dei valori numerici indicati nei prospetti di derivazione contabile.

1.3.2. Lo schema di stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale è un documento di derivazione contabile di natura numerico-quantitativa il quale fornisce una rappresentazione statica della situazione

¹¹ Cfr. C. MEZZABOTTA, *COVID-19 e continuità aziendale: effetti sul bilancio dopo il lockdown*, Bilancio e Revisione, Ipsa, 2020.

finanziaria e patrimoniale aziendale alla data di chiusura del periodo amministrativo di riferimento e la composizione del patrimonio sociale.

In tale prospetto, infatti, devono essere indicate le attività, le passività e il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell'esercizio¹². Tale documento di bilancio permette, con le dovute riclassificazioni, di individuare la correlazione esistente fra gli investimenti effettuati e le fonti di finanziamento utilizzate per effettuarli o sostenerli; l'informazione di tipo patrimoniale permette di conoscere, oltre al percorso finanziario seguito dall'azienda, sia con capitale di rischio che con capitale di credito, gli investimenti attuati per creare ed alimentare, direttamente ed indirettamente, il processo economico di trasformazione¹³. Una simile tipologia di analisi facilita la formazione di un giudizio sullo stato di salute di un'impresa ossia sulla sua capacità di mantenere un adeguato equilibrio patrimoniale e finanziario.

Lo schema di redazione dello stato patrimoniale, il cui contenuto, la struttura e la classificazione delle voci sono imposte dall'art. 2424 c.c. ad eccezione delle disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività in base a quanto stabilito dall'art. 2423 ter c.c., è definibile come schema rigido suddiviso in due sezioni:

¹² Cfr. OIC, Principio contabile n. 12, *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*, 2017.

¹³ Cfr. A. BANDETTINI, *Il bilancio d'esercizio*, Cedam, Padova, 2004.

- Attivo: fotografa la situazione degli investimenti ed impieghi in un dato istante ossia al 31/12;
- Passivo: riepiloga lo stato delle fonti di finanziamento di credito e di rischio necessari per sovvenzionare le attività e svolgere l'attività aziendale.

Ogni posta di bilancio è preceduta da dei codici alfa-numeriche i quali esprimono un diverso significato:

- Lettere maiuscole: rappresentano le macro-classi ad esempio *B-Immobilizzazioni*. Tale livello di classificazione non è modificabile;
- Numeri romani: denotano le classi, ossia delle sotto classificazioni della macro-categoria sopra esposta, ad esempio *I-Immobilizzazioni materiali*. Anche questo livello di classificazione non è modificabile;
- Numeri arabi: indicano le singole voci di bilancio come ad esempio *1) terreni e fabbricati*. In base all'art. 2423 ter, le voci precedute da tali numeri possono essere ulteriormente suddivise o raggruppate, quando gli importi accorpati sono irrilevanti ai fini del secondo comma dell'art. 2423 (chiarezza del bilancio e rappresentazione veritiera e corretta) ossia quando il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio. In tal caso, occorre dettagliare in nota integrativa le voci oggetto del raggruppamento stesso.

Inoltre, per ogni singola voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce relativo all'esercizio precedente e, qualora la comparazione delle voci non fosse possibile, le voci relative all'esercizio

precedente devono essere adattate¹⁴. La rigidità della struttura degli schemi di bilancio ossia la presenza di disposizioni civilistiche imperative che definiscono in modo perentorio la suddivisione, classificazione e rappresentazione delle voci di bilancio, persegue la finalità di garantire una corretta comprensione del bilancio stesso agli utilizzatori e destinatari di tale documento aziendale favorendo in tal modo la comparabilità nel tempo (confronto dei dati di bilancio tra diversi periodi amministrativi) e nello spazio (raffronto del bilancio tra aziende diverse).

Nell'attivo dello stato patrimoniale si trova una rappresentazione di tutti i beni materiali e immateriali di proprietà dell'azienda e a sua disponibilità per essere sfruttati nell'esercizio dell'attività aziendale, nonché i crediti societari nei confronti di terzi (crediti verso clienti, crediti tributari, crediti diversi, crediti verso imprese controllate ecc.), partecipazioni, rimanenze e disponibilità liquidi ossia cassa e saldi attivi di conti correnti postali e bancari. Il principale criterio di classificazione delle voci di bilancio per l'attivo dello stato patrimoniale è quello della destinazione che consente di operare una importante separazione tra attivo immobilizzato e attivo circolante.

Infatti, il testo di legge al comma 1 dell'art. 2424-bis dispone che gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Detto criterio, pertanto, consente di classificare in due macro-

¹⁴ Cfr. art. 2423-ter c.c. comma 4.

categorie diverse le attività sulla base del loro ruolo svolto in un dato momento all'interno dell'attività aziendale: Immobilizzazioni (B) e Attivo circolante (C).

All'interno di queste due macro-categorie si può operare un'ulteriore ripartizione seguendo il criterio per natura che consente di distinguere ad esempio i crediti finanziari da quelli commerciali tenendo conto però anche della loro distinzione temporale (importi esigibili entro ed oltre l'esercizio successivo) che favoriscono al lettore-utilizzatore di bilancio di ricevere una maggior informazione informativa. Questo comporta, pertanto, che una medesima posta di bilancio avente stessa natura, come ad esempio la voce crediti verso imprese controllate possa trovare una differente collocazione nell'attivo dello stato patrimoniale a seconda della sua esigibilità: se esigibile nel breve periodo è da collocarsi nell'attivo circolante mentre se è esigibile nel medio-lungo termine allora deve essere rappresentata tra le immobilizzazioni finanziarie.

La sezione relativa al passivo dello stato patrimoniale, invece, accoglie il patrimonio netto sociale e tutti i debiti dell'azienda verso terzi (fornitori, banche, erario, ecc.). Le voci passive vengono classificate in base al criterio della natura che è funzionale a distinguere le fonti di finanziamento interne (patrimonio netto ossia capitale sociale e riserve) da quelle esterne (mezzi di terzi).

Tutte le poste rettificative presenti nella situazione patrimoniale, nel bilancio civilistico sono poste in diretta deduzione alla voce dell'attivo cui si riferiscono. Questo, ad esempio, vuol dire che i fondi ammortamento non saranno classificati

tra le passività ma sono portati in diretta deduzione delle immobilizzazioni così come il fondo svalutazione crediti il quale viene direttamente dedotto dai crediti verso clienti. Nel passivo dello stato patrimoniale si distinguono le seguenti macroclassi:

- Patrimonio netto (A): è la differenza tra le attività e le passività di bilancio¹⁵;
- Fondi per rischi e oneri (B): rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati¹⁶;
- Trattamento di fine rapporto: prestazione cui il lavoratore subordinato ha diritto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 2120 codice civile “Disciplina del trattamento di fine rapporto”;
- Debiti (D): passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita¹⁷.

¹⁵ Cfr. OIC, Principio contabile n. 28, *Patrimonio netto*, 2019.

¹⁶ Cfr. OIC, Principio contabile n. 31, *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*, 2016.

¹⁷ Cfr. OIC, Principio contabile n. 19, *Debiti*, 2017.

Poiché la classificazione dei debiti avviene per natura, il legislatore ha imposto la separata indicazione per ogni singola voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo in modo tale da poter preservare e garantire l'informativa finanziaria.

1.3.3. Lo schema di conto economico

Il conto economico è uno dei documenti obbligatori, di derivazione contabile, che compongono il bilancio; evidenzia il risultato economico dell'esercizio. Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico¹⁸.

Da un punto di vista formale il contenuto del conto economico è disciplinato dall'art. 2425 c.c. che impone una struttura a scalare. In relazione al diverso grado di analisi sono presenti tre differenti livelli di voci:

- Macro-classi: voci di bilancio aggregate e pertanto sintetiche, sono precedute da lettere maiuscole dell'alfabeto (ad esempio "A Valore della produzione");
- Conti: poste di bilancio di dettaglio precedute da numeri arabi (ad esempio "1) ricavi delle vendite e delle prestazioni");

¹⁸ Cfr. OIC, Principio contabile n. 12, *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*, 2017.

- Sottoconti: rappresentano le voci più analitiche del conto economico, sono preceduti da lettere minuscole dell'alfabeto (ad esempio "a) salari e stipendi").

Come previsto anche per lo stato patrimoniale all'art. 2423 ter, solo le voci precedute da numeri arabi quindi i conti e i relativi sottoconti possono essere ulteriormente suddivise o raggruppate rispettando il principio della chiarezza del bilancio di cui al secondo comma dell'art. 2423.

La tipica struttura a scalare del conto economico ha il pregio di consentire una stratificazione ovvero un'evidenziazione dei risultati intermedi che forniscono prova del contributo delle differenti aree aziendali alla formazione del risultato economico del periodo. In primo luogo, questo prospetto evidenzia la differenza tra valore e costi della produzione (A-B) ossia differenza tra i ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica e i costi della produzione classificati per natura (costi di acquisto, costi per servizi, costi per il personale, ammortamenti e svalutazioni ecc.). Tale primo risultato parziale fornisce informazioni sul contributo dell'attività operativa caratteristica alla formazione del risultato d'esercizio, rappresenta un elemento utile per la valutazione della redditività aziendale.

A quest'ultimo risultato finale lordo si perviene solo dopo aver aggiunto o sottratto il risultato intermedio dell'area finanziaria (C) ed aver apportato le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (D); infine deducendo dal

risultato lordo le imposte sul reddito dell'esercizio correnti, anticipate e differite si perviene all'utile o alla perdita d'esercizio.

Si ricorda che, in seguito all'introduzione del D. Lgs. 139/2015, è stata prevista la soppressione della distinzione tra area ordinaria ed area straordinaria. È rimasta comunque la distinzione tra attività caratteristiche ed attività accessorie che permette, dal lato ricavi, di distinguere i componenti di redditi positivi derivanti dall'esercizio dell'attività caratteristica iscrivibili alla voce A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, dai componenti di redditi positivi derivanti dalla gestione accessoria, non finanziaria, classificabili nella voce A5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio. Al contrario, dal lato dei costi, non si opera una simile distinzione poiché il criterio di classificazione previsto è quello per natura.

1.3.4. Lo schema di rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario è, insieme allo stato patrimoniale ed il conto economico, uno dei documenti obbligatori, a partire dai bilanci relativi all'esercizio 2016, di natura contabile che compongono il bilancio d'esercizio ordinario. Si tratta di un prospetto che pone in evidenza le variazioni, positive o negative, delle

disponibilità liquide¹⁹ avvenute in un determinato esercizio distinguendo i diversi flussi a seconda che derivino dall'attività operativa, di investimento e finanziaria.

Allo scopo di rendere possibile la comparabilità dei dati finanziari relativi a differenti esercizi economici dell'impresa ovvero diverse società, il principio contabile n. 10, definisce il contenuto e la struttura di tale prospetto. A beneficio di un'armonizzazione con le impostazioni previste dai principi contabili internazionali, in particolare dal principio IAS 7, è stata eliminata l'opzione dell'utilizzo della configurazione del capitale circolante netto, contenuta nella precedente versione del principio contabile nazionale OIC n. 12²⁰.

Come menzionato nell'art. 2425 ter, i flussi finanziari che determinano delle variazioni delle disponibilità liquide da un esercizio all'altro derivano da diverse tipologie di attività. Una breve illustrazione di tali attività viene fornita dal principio contabile nazionale OIC n. 10 in base al quale si offrono le seguenti definizioni:

- Attività operativa: i flussi finanziari generati da tale area derivano dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni e dalla fornitura di servizi. Tali flussi pertanto scaturiscono dalle operazioni di gestione che concorrono alla formazione del risultato economico del periodo.

¹⁹ Tale voce è rappresentata, come previsto dal principio contabile OIC n. 14, da depositi bancari e postali, assegno, denaro e valori in cassa espressi sia in valuta nazionale che valuta estera.

²⁰ Cfr. S. DE ROSA, *Rendiconto finanziario*, Contabilità e Bilancio, Guide Eutekne, 2021.

L'ammontare del flusso finanziario derivante da questa categoria di attività rappresenta un indicatore particolarmente significativo, poiché fornisce la misura in cui l'attività è in grado di generare disponibilità liquide sufficienti per mantenere la capacità operativa dell'entità, per remunerare il capitale proprio e per effettuare nuovi investimenti senza ricorrere a fonti di finanziamento esterne all'impresa²¹.

Il flusso in esame si può determinare alternativamente in base a due differenti modalità di calcolo: con il metodo diretto, con cui si rappresentano i flussi finanziari positivi e negativi ossia incassi e pagamenti determinati dalle operazioni incluse nell'attività operativa, o con il metodo indiretto, attraverso il quale il risultato economico dell'esercizio subisce delle rettifiche in aumento o in diminuzione in relazione ai costi e ricavi non monetari e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento o finanziaria. Per la determinazione del flusso derivante dall'attività operativa, il principio OIC di riferimento, non indica preferenze per quale delle due metodologie adottare²²; il

²¹ Cfr. A. IANNUCCI, *IAS 7: Presentazione del rendiconto finanziario, Guida alla contabilità e bilancio*, Il Sole 24 ore, 2007.

²² Cfr. M. PALUMBARO, *La redazione del rendiconto finanziario. Il nuovo OIC 10*, Società e contratti, Bilancio e Revisione, Eutekne, 2014.

principio internazionale IAS 7, invece, predilige il ricorso al metodo diretto poiché “fornisce informazioni che possono essere utili nella stima dei futuri flussi finanziari che non sono disponibili con il metodo indiretto”. Nella pratica, tuttavia, si riscontra che il metodo indiretto è solitamente quello più utilizzato dalle imprese a motivo della maggior semplicità di redazione²³;

- Di investimento: flussi che derivano dall’acquisto e dallo smobilizzo delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie nonché delle attività finanziarie non immobilizzate. Da tale flusso si possono desumere informazioni circa la misura con cui vengono sostenuti costi per acquisire risorse destinate a produrre futuri flussi per l’impresa;
- Di finanziamento: flussi finanziari in entrata o in uscita che scaturiscono dall’ottenimento o dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito.

L’utilità del rendiconto finanziario è ravvisabile nella primaria funzione a cui assolve ossia fornire agli utilizzatori di bilancio delle indicazioni aggiuntive per comprendere l’attuale situazione finanziaria aziendale e la sua possibile evoluzione, la liquidità e solvibilità aziendale. Da tali informazioni è, inoltre, facilitata la

²³ Cfr. FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Rendiconto Finanziario (IAS 7)*, Documento n. 14 del 7 luglio 2006.

comprensione di talune variazioni intervenute nello stato patrimoniale, da un punto di vista finanziario.

1.3.5. La nota integrativa

La nota integrativa è un documento obbligatorio che compone il bilancio d'esercizio ordinario. Contrariamente ai prospetti di bilancio fin qui illustrati, la nota integrativa assume la forma di un documento discorsivo la cui funzione principale consiste nel descrivere, commentare e chiarire i dati di natura quantitativa-numerica e le voci degli schemi di stato patrimoniale e conto economico. L'illustrazione di tali informazioni aggiuntive ottempera alle esigenze conoscitive di tutti coloro che sono interessati alla gestione aziendale poiché è finalizzata a garantire al destinatario del bilancio la comprensione dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della società e pertanto consentendo, anche a un normale lettore non particolarmente esperto di linguaggio contabile, di capire la situazione aziendale. Trattandosi di un documento discorsivo, il legislatore non ha previsto uno schema di redazione perentorio, tuttavia, "le informazioni alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico" (art. 2427 c.c. comma 2).

Con l'obiettivo di garantire l'informativa aziendale verso l'esterno, l'art. 2427 c.c. ne disciplina il contenuto minimo obbligatorio articolandosi in ben ventidue

punti contemplando informazioni specifiche sui principi di redazione ed eventuali deroghe adottate; criteri di valutazione delle voci di bilancio; analisi delle principali poste dello stato patrimoniale e del conto economico; notizie aggiuntive, integrative e complementari che possono essere richieste anche da altre disposizioni; informazioni di carattere diverso quali dipendenti, strumenti finanziari (art. 2427-bis c.c.) ecc.

A seguito degli interventi normativi compresi nel già citato D. Lgs. 139/2015, è stato ampliato ed integrato il contenuto dalla nota integrativa al fine di migliorare l'informativa di bilancio. A titolo esemplificativo, si possono citare gli inserimenti, all'interno dell'art. 2427 c.c. comma 1 dei punti n. 22-quater e 22-septies, che richiedono, rispettivamente, di riportare in nota integrativa informazioni aggiuntive riguardanti "la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio" e "la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite".

1.3.6. La relazione sulla gestione

L'art. 2428 c.c. dispone che "il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese

controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta”.

Nonostante l’indiscutibile ruolo primario e centrale che il bilancio assume nell’informativa sul sistema degli equilibri economico-patrimoniale-finanziario e nel processo di comunicazione aziendale, le informazioni contenute in tale documento non sempre rispondono pienamente alle attese conoscitive dei vari stakeholder di cui l’impresa deve costantemente ricercare il consenso anche per la creazione e il consolidamento del proprio valore nel corso del tempo²⁴.

L’informativa contabile di bilancio fin qui rappresentata, infatti, non valuta in modo sufficiente il rischio aziendale e il rischio di mercato all’interno del quale l’azienda stessa opera. Inoltre, considerando la caratteristica intrinseca dei dati economico-patrimoniali-finanziari che vengono illustrati, la storicità di tali informazioni, orientate al passato, pone delle difficoltà nell’estrapolare delle informazioni strategiche e prospettiche circa la possibile evoluzione aziendale.

Pertanto, con l’intento di voler tutelare i vari stakeholders aziendali, ridurre il gap informativo e soddisfare le esigenze conoscitive dei vari portatori d’interesse, la relazione sulla gestione, che si distingue dalla nota integrativa la quale è un’appendice esplicativa delle sintesi quantitativo-contabili di bilancio, diviene un

²⁴ Cfr. D. M. SALVIONI, *Il bilancio d’esercizio nella comunicazione integrata d’impresa*, Giappichelli, Torino, 1992.

documento essenziale nella quale le informazioni degli amministratori sull'andamento della gestione devono fornire un significato unitario e interpretativo dei dati contenuti nel bilancio²⁵.

Al management viene lasciato ampio margine di discrezionalità con riferimento alla forma, all'ampiezza e al grado di dettaglio dell'analisi; la rilevanza di ciascuna informazione è affidata alla valutazione soggettiva del redattore del bilancio²⁶. Dinanzi all'incalzante e crescente esigenza informativa proveniente dalle varie categorie di stakeholder, molte imprese non quotate hanno ampliato e arricchito volontariamente l'informativa obbligatoria con informazioni di natura extra-contabile, informazioni non finanziarie. Secondo alcuni autori, infatti, è crescente il numero di imprese non quotate che raccolgono dati non finanziari riguardanti l'ambiente e la sfera sociale sia per creare la legittimazione da parte dei

²⁵ Cfr. E. MENICUCCI, *La relazione sulla gestione nel reporting delle imprese. Un percorso di lettura e di indagine ispirato dai principi IAS/IFRS*, Franco Angeli, Milano, 2012.

²⁶ Si veda a tal proposito il documento rilasciato dal Consiglio dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC): "La relazione sulla gestione art. 2428 Codice Civile, La relazione sulla gestione dei bilanci d'esercizio alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 32/2007, Roma 14 gennaio".

clienti e della comunità, sia per la richiesta da parte delle banche che sempre più adottano criteri ESG per la valutazione degli affidamenti²⁷.

Appare, pertanto, opportuno integrare le informazioni ESG (Environmental, Social, Governance) nella relazione sulla gestione ossia fornire e assicurare un'adeguata informativa relativamente alle strategie aziendali legate all'investimento responsabile e sostenibile e alle attività di gestione finanziaria che tengono conto degli aspetti e riflessi di natura ambientale, sociale e di governance.

1.4. Il bilancio d'esercizio abbreviato

Il bilancio in forma abbreviata è un bilancio semplificato disciplinato dall'art. 2435-bis c.c. Può essere redatto dalle società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati quando per due esercizi consecutivi non superano due dei limiti indicati nella tabella n. 1 - Categorie di imprese e tipologie di bilancio. La dottrina prevalente riconosce la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate; il documento CNDCEC novembre 2012 ha suggerito, invece, un'interpretazione maggiormente prudentiale della disposizione normativa, secondo la quale sarebbe opportuno usufruire della facoltà di redigere il bilancio in

²⁷ Cfr. F. BAVA, M. CISI, A. DEVALLE, *Aspetti di sostenibilità ambientale da riportare nella Relazione sulla gestione*, articolo pubblicato nella rivista Eutekne, 26 aprile 2021.

forma abbreviata "a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti"²⁸.

Per le società di nuova costituzione, invece, il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis c.c. deve necessariamente essere verificato nel primo esercizio di attività.

Con riferimento, invece, alla decadenza delle semplificazioni previste per il bilancio abbreviato, la Relazione ministeriale al D. Lgs. 127/91 ha chiarito e precisato che "il bilancio del secondo esercizio consecutivo in cui sono stati superati due dei limiti indicati deve essere redatto in forma ordinaria".

Le semplificazioni previste hanno carattere facoltativo, non inderogabili, e attengono a:

- Schemi di stato patrimoniale e conto economico: i prospetti risultano essere molto più sintetici poiché alcuni voci, rispetto allo schema ordinario previsto dagli artt. 2424 e 2425 c.c., possono essere raggruppate ed altre non essere del tutto presenti. Per esempio, nello stato patrimoniale tutte le voci precedute dai numeri arabi sono omesse; sono presenti solo quelle contrassegnate da lettere maiuscole e numeri romani come disposto dall'art. 2435-bis c.c. comma 2;
- Esonero dalla redazione del rendiconto finanziario;

²⁸ Cfr. S. LATORRACA, *Bilancio abbreviato*. Contabilità e bilancio, Guide Eutekne, 2021.

- Informativa da riportare in nota integrativa: i dati da riportare sono dettagliatamente elencati al comma 4 dell'art. 2435-bis;
- Predisposizione della relazione sulla gestione: l'esonero di tale documento è previsto purché le informazioni richieste al comma 6 dell'art. 2435-bis vengano riportate in nota integrativa;
- Criteri di valutazione: in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426 c.c. comma 1 n. 1 e n. 8, si ha la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Non si ha quindi l'obbligo di valutare le poste di bilancio indicate secondo il criterio del costo ammortizzato fermo restando la possibilità, da parte di tali imprese di minori dimensioni, di adottare volontariamente il criterio del costo ammortizzato dandone opportuna menzione in nota integrativa.

1.5. Il bilancio d'esercizio delle micro-imprese

Micro-imprese sono denominate le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti dimensionali indicati nella tabella n. 1 - Categorie di imprese e tipologie di bilancio. Tali imprese con dimensioni ulteriormente ridotte, minori, rispetto a quelle di cui all'art. 2435-bis c.c. possono redigere un bilancio ancora più semplificato. Una simile opportunità è infatti prevista dall'art. 2435-ter c.c. il quale è stato inserito dall'art. 6 comma 13 del D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 139. La facoltà

prevista dal legislatore, consente alle micro-imprese di presentare il bilancio in forma “super-abbreviata”, che prevede soltanto uno stato patrimoniale ed un conto economico poiché risultano essere esonerate dalla redazione del:

- rendiconto finanziario;
- nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dall’art. 2437, comma 1, nn. 9) e 16);
- relazione sulla gestione se in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell’art. 2428.

Come enunciato all’ultimo comma dell’art. 2435-ter, le società definite micro-imprese che si avvalgono delle esenzioni sopra illustrate, devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti dimensionali indicati nel primo comma del medesimo articolo.

Risulta opportuno considerare che nonostante i vantaggi derivanti dalle notevoli semplificazioni previste per la redazione del bilancio delle micro-imprese, appare comunque indispensabile ed indiscutibile garantire la trasparenza informativa, data la perdita parziale dell’efficacia informativa verso l’esterno tipica del bilancio d’esercizio derivante dall’esonero di alcuni documenti. Le banche, per esempio, in assenza di nota integrativa richiedono alle aziende svariate e maggiori

informazioni in più per integrare i dati desumibili dai soli prospetti numerici del bilancio di esercizio (stato patrimoniale e conto economico)²⁹.

²⁹ Cfr. C. MELE, *Bilancio semplificato microimprese: schema, requisiti e scadenza*. Contabilità e impresa, Informazione Fiscale, 2020.

CAPITOLO 2

I PRINCIPI GENERALI DI REDAZIONE DEL BILANCIO


2.1. Introduzione

Con l'intento ultimo di rispettare e di applicare i concetti generali di chiarezza, veridicità e correttezza sono stati emanati dei principi di redazione del bilancio indicati nell'art. 2423-bis nonché dettagliati criteri di valutazione, estrapolati dai principi di redazione, illustrati con l'art. 2426 c.c.

Il sistema di regole del codice civile in tema di bilancio d'esercizio può essere inteso come una struttura a gerarchia articolata in: principio generale del bilancio espresso dall'art. 2423 c.c.; principi di redazione del bilancio indicati nell'art. 2423-bis c.c. e, infine, regole in tema di struttura degli schemi di bilancio (artt. 2424 e seguenti) e criteri di valutazione stabiliti dall'art. 2426 c.c.

Per schematizzare al meglio quanto fin qui detto e, quindi, per rappresentare graficamente il complesso normativo a cui far riferimento in materia di principi di redazione si può ricorrere alla seguente figura:

Figura n. 1: La piramide dei postulati, principi e norme di bilancio



Fonte: Summa Bilancio 2012, Gruppo 24 Ore

Tale rappresentazione grafica della piramide dei postulati, principi e norme di bilancio, ci consente di rafforzare un concetto che verrà illustrato ed espresso nel successivo paragrafo.

Quello rappresentato è un modello contabile assiomatico in cui ciascun gruppo di asserzioni è legato agli altri da specifiche regole logiche che assicurano la coerenza e la completezza del sistema complessivo¹.

Questo sta a significare che la clausola generale, che verrà successivamente illustrata, poiché nella rappresentazione gerarchica si pone al livello supremo non può essere violata da principi di rango inferiore. Di contro, i principi di redazione di cui all'art. 2423-bis non possono mai essere applicati in violazione della clausola generale.

¹ Cfr. V. ANTONELLI & R. D'ALESSIO, *Summa Bilancio*, Gruppo 24 Ore, 2012.

Infine, le disposizioni sul contenuto degli schemi di bilancio e sui criteri di valutazione che, come visto, si pongono all'ultimo livello gerarchico rappresentano una declinazione specifica e un'applicazione dei postulati e dei principi a singole categorie e poste di bilancio.

Come precedentemente ribadito, nel paragrafo successivo verrà illustrato il principio generale dell'art. 2423 c.c., seguirà poi nel prosieguo una trattazione dei principi di redazione previsti con disposizione civilistica (art. 2423-bis c.c.): prudenza, prospettiva della continuità aziendale, competenza, rappresentazione sostanziale, rilevanza, comparabilità e costanza nei criteri di valutazione.

Occorre precisare che, ad integrazione, completamento ed interpretazione di queste norme sono stati nel corso del tempo emanati dei principi contabili da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) definibili come regole tecniche e ragionieristiche-contabili, periodicamente aggiornati in funzione dell'evoluzione della normativa e degli orientamenti della dottrina nonché della contabile.

L'OIC è un organismo che ha assunto, sin dalla nascita, la forma giuridica di fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria; tra i suoi principali fondatori si ricorda l'Assirevi, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, l'Assonime, la Confagricoltura, la Confcommercio e la Confindustria, la Borsa Italiana ecc.

Si è costituito nel 2001 ed è stato riconosciuto formalmente a livello legislativo dall'art. 9-bis del D. Lgs. 38/2005, successivamente integrato con la legge 11 agosto

2014 n. 116, di conversione del decreto-legge n. 91/2014. Tra i suoi compiti principali rientrano, oltre che l’emanazione dei principi contabili nazionali, anche il supporto fornito organi istituzionali in materia di normativa contabile e partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali adottati in Europa.

Sotto l’aspetto procedurale, i principi contabili emanati dall’OIC sono approvati dal Consiglio di Gestione dell’OIC e sottoposti a consultazione, a seguito della quale e prima della pubblicazione definitiva, i principi sono soggetti al parere dell’Agenzia delle Entrate, della Banca d’Italia, della CONSOB, dell’IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie².

2.2. La clausola generale della chiarezza, veridicità e completezza

Nella redazione del bilancio d’esercizio, il redattore deve predisporre tale documento “con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.

² Cfr. S. LATORRACA, *Principi contabili nazionali*, Contabilità e Bilancio, articolo pubblicato nella rivista Eutekne ed aggiornato il 13/05/2021.

È questo quanto sancito al comma 2 dell'art. 2423 c.c., ed è proprio attraverso questo dettato noto come “clausola generale del bilancio”³ che il legislatore garantisce il ruolo e la funzione informativa del bilancio. Tale disposizione civilistica raccoglie in sé tre principi tra di loro collegati e susseguenti: chiarezza, veridicità e correttezza.

Il primo principio enunciato è quello della chiarezza. Chiarezza, in tal senso, si prefigura come sinonimo di comprensibilità, intelligibilità⁴ e trasparenza delle informazioni contenute nel bilancio al fine di assolvere alla sua funzione informativa e, pertanto, garantire al lettore di bilancio la corretta interpretazione dell'andamento economico dell'impresa e della sua struttura patrimoniale e finanziaria.

La chiarezza va intesa in due accezioni: formale e sostanziale⁵. L'aspetto formale è una condizione necessaria per garantire la comprensibilità mediante la corretta applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di redazione del bilancio e l'utilizzo degli schemi rigidi e analitici previsti agli artt. 2424-2425 c.c. L'aspetto sostanziale, invece, si ricollega alla capacità di esprimere in modo

³ Cfr. A. QUAGLI, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli Editore, Torino, 2018.

⁴ Cfr. OIC, Principio contabile n. 11, *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, 2018.

⁵ Cfr. V. FUMAROLA, *Principi e postulati del bilancio d'esercizio*, Diritto commerciale, articolo pubblicato in Office Advice il 17 marzo 2021.

comprensibile l'oggetto rappresentato⁶. A tal fine, un ruolo incisivo viene svolto dalle informazioni descrittive contenute nella nota integrativa oppure riportate in calce agli schemi civilistici che consentono il superamento delle difficoltà tipiche del linguaggio contabile.

Inoltre, si può ritenere che affinché un bilancio possa essere definito chiaro è necessario che esso sia completo. La completezza richiede che si debbano riportare ed evidenziare tutte le operazioni e i fatti che si sono verificati nel periodo oggetto di bilancio e pertanto di competenza di tale periodo.

Il secondo principio componente la clausola generale è la rappresentazione “in modo veritiero e corretto” della situazione economico-patrimoniale-finanziario aziendale.

La veridicità non deve essere intesa in termini di una verità assoluta quanto soltanto di verità relativa. Alla base di questa affermazione risiede una caratteristica propria di talune voci componenti gli schemi di conto economico e stato patrimoniale: il bilancio è frutto anche di valori congetturati ossia di stime soggettive da parte del redattore (amministratore/i) operate in sede di assestamento di bilancio. Un tipico esempio di valore stimato è l'accantonamento ai fondi rischi ed oneri definibili, dal documento OIC n. 31, come passività di natura determinata,

⁶ Cfr. A. MURA & G. ROBERTO, *Introduzione al bilancio di esercizio. Normativa civilistica, principi contabili nazionali e profili fiscali*, Giappichelli, Torino, 2019.

certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati. La rappresentazione veritiera, quindi, deve essere intesa sia come attendibilità delle stime operate che come corretta ed accurata rappresentazione dei valori oggettivi.

Infine, la correttezza a cui fa riferimento la clausola generale è definibile come imparzialità, assenza di arbitrio nonché applicazione di principi e regole con lealtà e buona fede⁷. Tale presupposto implica, pertanto, la neutralità e l'obiettività degli amministratori nella redazione del bilancio d'esercizio, senza favorire nessuna particolare categoria dei destinatari primari del bilancio quanto piuttosto conformandosi alle norme, alle disposizioni in materia, ai principi e ai criteri di valutazione.

La rappresentazione veritiera e corretta è un assunto fondamentale che viene ulteriormente rafforzato dal comma 3 dell'art. 2423 c.c. secondo cui “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”. Tuttavia, al comma 4 del medesimo articolo si stabilisce che “non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.

⁷ Cfr. art. 1175 c.c.

Affinché sia rispettata la clausola generale fin qui descritta è indispensabile che essa venga digradata in principi e criteri via via minori e maggiormente dettagliati e meno sintetici attraverso un processo di cascading ossia declinazione a cascata.

Pertanto, nella redazione del bilancio, risulta necessario adeguarsi a dei principi di redazione noti anche come postulati di bilancio, ossia linee guida fondamentali, sanciti dall'art. 2423-bis e dai principi contabili nazionali emanati dall'OIC.

2.3. I principi di redazione del bilancio

2.3.1. Il principio della prudenza

Il principio della prudenza è ravvisabile in diversi punti dell'articolo del codice civile in questione che enuncia i principi di redazione del bilancio.

In particolare, si riscontra che ai sensi dell'art. 2423-bis c.c.:

- Numero 1: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza (..)”;
- Numero 2: “si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio”, tuttavia, al numero 4 si stabilisce che: “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”;
- Numero 5: “gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente”. Ad esempio, il documento OIC n. 13 relativo

alle rimanenze, precisa che la valutazione delle rimanenze debba essere effettuata separatamente, autonomamente per ogni categoria di elementi componenti le rimanenze al fine di evitare la compensazione di plusvalori generati da alcuni elementi con minusvalori generati da altri.

Le richiamate disposizioni civilistiche delineano quanto è noto come effetto asimmetrico nella contabilizzazione dei componenti economici. Tale asimmetria negativa delle stime si verifica per effetto della prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza poiché, al fine di garantire la conservazione del capitale aziendale, gli utili non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite, anche se non definitivamente realizzate, devono essere riflesse in bilancio⁸.

Ogni eccezione a detto principio di asimmetria è espressamente individuata dalle disposizioni del codice civile, come, ad esempio, nel caso di variazioni positive e negative del fair value degli strumenti finanziari derivati e degli utili e perdite su cambi non realizzati.

Il rispetto e l'osservanza del principio della prudenza è finalizzato a preservare la conservazione e l'integrità del capitale aziendale e pertanto la redditività futura

⁸ Cfr. OIC, Principio contabile n. 11, *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, 2018.

aziendale, ed implicano il considerare sia i rischi di deprezzamento sia i rischi di sopravvalutazioni⁹ del risultato di periodo e quindi del capitale netto.

La precedente versione del documento OIC 11, precisava che una corretta applicazione del principio in esame comporta, tuttavia, che vengano evitati gli eccessi, in quanto ritenuti pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti e rendono il bilancio inattendibile e non corretto. Quindi l'applicazione del principio di prudenza non deve rappresentare l'arbitraria riduzione di redditi e di patrimonio, bensì la qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio soprattutto nella valutazione delle incertezze e dei rischi connessi con l'andamento operativo aziendale¹⁰.

2.3.2. *La prospettiva della continuità aziendale*

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i principi di cui all'art. 2423-bis c.c. n. 1 secondo cui “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.

⁹ Cfr. P. ANDREI & A.M. FELLEGARA, *Contabilità generale e Bilancio d'impresa*, Giappichelli editore, Torino, 2020.

¹⁰ Cfr. S. LATORRACA, *Le finalità e i postulati del bilancio d'esercizio. Le novità del bilancio 2018*, Quaderni Eutekne, 2019.

Secondo diversi autori, le cui opere sono state citate nel presente elaborato, la prospettiva della continuità aziendale costituisce non solo un principio quanto piuttosto un vero e proprio presupposto. In assenza, infatti, di una simile prospettiva, la valutazione delle poste di bilancio deve necessariamente avvenire seguendo criteri e metodologie differenti.

Il presupposto del going concern, ovvero la sussistenza della continuità aziendale intesa come capacità di operare in modo duraturo nel prevedibile futuro, produce riflessi significativi sul bilancio.

Sotto il profilo sostanziale tale concetto rappresenta il prerequisito indispensabile per l'adozione dei criteri di valutazione fondati sulla logica del funzionamento¹¹.

A tal proposito si differenzia, ad esempio, il bilancio ordinario d'esercizio dal bilancio straordinario il quale viene redatto in situazioni di cessione dell'attività o di sua liquidazione.

L'ipotesi di funzionamento dell'attività aziendale costituisce pertanto una condizione che influenza l'applicazione dei criteri di valutazione degli elementi del bilancio¹².

¹¹ Cfr. M. ROMANO, C. FAVINO, *Il giudizio sulla continuità aziendale nella prospettiva delle soluzioni concordate alla crisi d'impresa*, Il controllo nelle società e negli enti, 2012.

¹² Cfr. P. ANDREI & A.M. FELLEGARA, *op.cit.*

Emerge con chiarezza il fatto che passando da un contesto di going concern, ossia di normale funzionamento delle attività aziendali, ad uno di break up, ovvero di ipotesi di liquidazione, varia anche l'oggetto che viene rappresentato attraverso il bilancio d'esercizio: si passa da un capitale di funzionamento, atto a generare nuovo reddito, ad un capitale di liquidazione inteso quale valore del capitale aziendale nel caso di cessazione dell'attività. Sul tema, il documento OIC n. 5 Bilanci di liquidazione fornisce chiarimenti ed utili indicazioni precisando che il momento a partire dal quale si devono adottare i criteri di liquidazione coincide con il momento dell'iscrizione della nomina dei liquidatori presso il registro delle imprese.

In quest'ultimo caso, la configurazione del capitale di liquidazione è volta alla realizzazione del patrimonio sociale, pertanto le attività vengono valutate al presunto valore di realizzo e le passività al presunto valore di estinzione¹³.

Qual ora, invece, l'utilizzo del principio della continuità aziendale risulti appropriato, le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto

¹³ Cfr. R. M. VISCONTI, *Indici della situazione di crisi dell'azienda, valutazione delle soluzioni e possibili alternative*, atti Convegno di studi "Procedure di soluzione della crisi d'impresa alternative al fallimento", Lecco, 6.5.2009.

che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale¹⁴.

L'applicazione di questo postulato cardine nella redazione del bilancio è funzionale a "rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio" di cui al comma 2 dell'art. 2423 c.c.

In letteratura, non è stata data una definizione del tutto univoca del concetto di continuità aziendale in ambito accounting ed è stato spesso interpretato come ipotesi di non cessazione dell'attività d'impresa alternativa alla liquidazione¹⁵.

A livello normativo nazionale, invece, riferimenti al principio della continuità aziendale si possono rinvenire oltreché all'art. 2423-bis c.c. comma 1 n. 1, anche nei principi contabili OIC n. 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio e nel documento n. 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Il documento OIC n. 11 chiarisce che "nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante

¹⁴ Cfr. Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) n. 570, *Continuità aziendale*, 2016.

¹⁵ Cfr. R. MARCELLO, *L'accertamento della continuità aziendale nella crisi di impresa: metodologie e prassi professionale*, Società e contratti, Bilancio e Revisione, Eutekne, 2015.

destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”.

Se, in seguito alla valutazione prospettica, vengono identificate significative incertezze in merito a tale capacità, in nota integrativa dovrà essere fornita adeguata informativa volta a garantire al lettore di bilancio tutte le informazioni necessarie atte al formarsi di un giudizio coerente con i fattori di rischio e le incertezze e gli effetti che ne derivino per l'azienda.

In tema di redazione del bilancio, inoltre, il documento contabile OIC n. 29 richiede agli amministratori di effettuare una valutazione dei fatti successivi alla data di chiusura del bilancio che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale e possono, pertanto, far sorgere la necessità di considerare se sia appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale.

Infine, si rammenta che a livello internazionale, il tema della continuità aziendale è illustrato e disciplinato dal principio IAS 1 Presentazione del bilancio in cui si dispone al paragrafo 25 che la direzione nel processo di redazione del bilancio, operi una valutazione della continuità aziendale, ossia “la capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento”.

2.3.3. *La prevalenza della sostanza sulla forma*

Nella redazione del bilancio, tra gli altri, deve essere seguito il principio previsto dell'art. 2423-bis n. 1-bis secondo cui “la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”.

Il sopracitato comma relativo al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma o della rappresentazione sostanziale è stato introdotto con il D. Lgs. 139/2015 ed ha sostituito il precedente principio della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo la cui formulazione aveva generato alcuni dubbi interpretativi tra gli operatori e gli autori che si sono occupati della materia¹⁶ circa la sua effettiva applicazione. Dubbi sorpassati con la nuova formulazione dall'art. 2423-bis che ha chiarito che la sostanza va riferita al contratto o all'operazione piuttosto che alla voce dell'attivo o passivo del bilancio¹⁷.

Il principio in esame implica che le operazioni nonché i fatti di gestione siano rilevati sulla base della loro sostanza economica ossia sulla base della loro vera natura, e non sulla base degli aspetti meramente formali al fine di rafforzare la funzione informativa del bilancio. Tuttavia, il D. Lgs. 139/2015 non è intervenuto

¹⁶ Cfr. F. FACCHINI, *Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: considerazioni preliminari alla luce delle esperienze Ias/Ifrs*, Contabilità e bilancio, articolo pubblicato nella rivista Euroconference, 2016.

¹⁷ Cfr. S. LATORRACA, *op.cit.*

sulla principale fattispecie di contrasto tra sostanza e forma e cioè le operazioni di leasing. Il leasing finanziario, infatti, nella sua forma giuridica si configura come un contratto di locazione ma nella sostanza dell'operazione è del tutto assimilabile, di fatto, ad un'operazione di compravendita come diretta conseguenza del passaggio, in capo al locatario, non della proprietà del bene bensì dei rischi e dei benefici derivanti dal possesso del bene oggetto della locazione.

Più nel dettaglio, si riscontra che il D.lgs. 139/2015 non ha modificato l'articolo 2427, comma 1, n. 22 c.c., in cui si individua l'informativa da riportare in nota integrativa con riferimento ai contratti di locazione finanziaria, legittimando ancora l'adozione del metodo patrimoniale al posto del metodo finanziario¹⁸. La rappresentazione delle operazioni di leasing finanziario secondo il metodo patrimoniale rispecchia, difatti, la forma giuridica dell'operazione piuttosto che la sua sostanza economica.

L'applicazione del postulato della rappresentazione sostanziale implica per il redattore del bilancio "l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. L'analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l'unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini

¹⁸ Cfr. F. FACCHINI, *op.cit.*

della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Infatti, da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata oppure, viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria”¹⁹.

2.3.4. *Il principio della competenza*

Il postulato della competenza è racchiuso all’interno di due punti del comma 1 dell’art. 2423-bis c.c. In particolare, al punto n. 3 si stabilisce che “si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento” e al punto 4 si dispone che “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”. Tale principio è di particolare importanza poiché sovrintende la determinazione del reddito d’impresa.

La corretta individuazione del periodo amministrativo, cui riferire gli elementi reddituali, è assolutamente necessaria a causa dello sfasamento temporale fra la manifestazione economica e quella finanziaria dei fatti di gestione aziendali²⁰.

¹⁹ Cfr. OIC, Principio contabile n. 11, *Finalità e postulati del bilancio d’esercizio*, 2018.

²⁰ Cfr. G. CAVAZZONI & L. M. MARI, *Introduzione al bilancio di esercizio*, Giappichelli editore, Torino, 2005.

Occorre, pertanto, individuare per ogni operazione aziendale il momento in cui imputare a conto economico i costi e i ricavi di competenza del periodo amministrativo indipendentemente dal momento della relativa manifestazione finanziaria ossia dalla data di pagamento e incasso.

I vari principi contabili nazionali elaborati dall'OIC per ogni area di bilancio, definiscono le regole in base alle quali conformarsi al principio della competenza.

Ad esempio, in base al documento OIC n. 19, i debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: il processo produttivo dei beni è stato completato e si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. I debiti originati da acquisti di servizi, invece, sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è stato ricevuto, cioè la prestazione è stata effettuata.

Una diretta conseguenza del postulato della competenza è la correlazione dei costi e dei ricavi. Un esempio di correlazione tra costi e ricavi negli OIC riguarda la rilevazione di risconti. Ai sensi dell'OIC 18 "Ratei e risconti" l'iscrizione di risconti attivi comporta la rettifica di costi iscritti al conto economico, al fine di correlarli a ricavi di competenza di esercizi futuri.

2.3.5. La costanza nei criteri di valutazione e la comparabilità

L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 6, del codice civile stabilisce che “i criteri di valutazione non possano essere modificati da un esercizio all'altro”. Ogni deroga a tale principio è consentita in casi eccezionali. In tal caso, occorre menzionare in nota integrativa le motivazioni della deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. Questo è quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 2423-bis c.c.

In caso di cambiamenti dei criteri di valutazione è opportuno far riferimento al documento contabile OIC n. 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio” che prevede le disposizioni applicative in materia.

Il postulato della costanza dei criteri di valutazione è strettamente correlato al principio della comparabilità. Quest'ultimo, contrariamente agli altri postulati, trova riferimento dell'art. 2423-ter c.c. comma 5 il quale dispone che “per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”.

La comparabilità sostanziale, infatti, è possibile solo se i fatti di gestione aziendali vengono contabilizzati in bilancio con gli stessi criteri di valutazione.

In particolare, un bilancio d'esercizio che viene redatto con costanza e continuità nei criteri di valutazione permette di ottenere misurazione omogenea dei risultati della società nel susseguirsi degli esercizi rendendo, così, più agevole l'analisi dell'evoluzione economica, finanziaria e patrimoniale della società da parte dei destinatari del bilancio riducendo, al contempo, i margini di discrezionalità degli amministratori²¹.

Come illustrato anche nel documento OIC n. 11, l'utilizzo costante nel tempo dei criteri di valutazione adottati nonché della rappresentazione e della classificazione delle voci di bilancio consente la comparabilità formale e sostanziale del bilancio nel tempo e nello spazio.

2.3.6. Il principio di rilevanza

Come esposto ed illustrato anche nel capitolo precedente, il D. Lgs. 139/2015 ha avuto importanti ed ampi riflessi in materia di bilancio d'esercizio, principi di redazione, norme di riferimento, schemi, tipologie e criteri di valutazione.

Tra gli altri, si ricorda, qui, il riconoscimento normativo del principio di rilevanza inserito dall'art. 6, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

In particolare, l'aggiornamento dell'art. 2423 c.c., relativo alla redazione del bilancio, ha previsto un'integrazione con l'aggiunta del comma 4 che così recita:

²¹ Cfr. OIC, Principio contabile n. 11, *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, 2018.

“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. (...). Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

Tuttavia, ancor prima dell'intervento legislativo sopracitato, si trovava un riscontro del principio di rilevanza nel documento OIC n. 11 risalente al 2005 che individuava espressamente, tra i postulati del bilancio d'esercizio, il principio di “significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio”, in conseguenza del quale il bilancio d'esercizio doveva esporre soltanto i fatti e le informazioni che avevano un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari²².

Considerando la funzione informativa del bilancio, il documento OIC n. 11 precisa che un'informazione si ritiene rilevante, giudicandola nel contesto complessivo del bilancio, quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari del bilancio d'esercizio.

Sono considerati destinatari primari tutti i soggetti che forniscono risorse finanziarie all'impresa quali investitori, finanziatori e altri creditori. Con tale

²² Cfr. S. LATORRACA, *op.cit.*

classificazione occorre comunque precisare che, nella maggior parte dei casi, le informazioni utili ai destinatari primari soddisfano anche le esigenze informative degli altri utilizzatori definiti secondari.

I principi contabili nazionali OIC forniscono esemplificazioni di casi in cui è possibile derogare a una regola contabile da cui derivino effetti non rilevanti ai fini di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.

Ad esempio, il documento OIC n. 15 stabilisce che i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. Tuttavia, detto criterio, può non essere applicato ai crediti se gli effetti sono irrilevanti (generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine, ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) o nel caso di bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile²³.

2.4. I criteri di valutazione

Nel corso della trattazione del primo capitolo si è posta particolare enfasi sul ruolo e sulla funzione del bilancio d'esercizio. Quest'ultimo, infatti, rappresenta un

²³ Cfr. OIC, Principio contabile n. 15, *Crediti*, 2016.

fondamentale strumento di comunicazione tra l'azienda e i soggetti interni ed esterni ad essa, interessati a conoscerne le dinamiche economiche e finanziarie²⁴.

In tema di redazione del bilancio d'esercizio, al fine di garantire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione economica e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2423 c.c., il legislatore disciplina oltre ai principi di redazione del bilancio, precedentemente esaminati, anche dei criteri di valutazione di dettaglio per le principali voci di bilancio.

I criteri di valutazione, previsti dall'art. 2426 c.c., sono definibili come regole adottate ai fini della rappresentazione e della valorizzazione delle voci di bilancio²⁵.

Ad esempio, l'art. 2426 al comma 1 punti 1 e 2, dispone che “le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio al costo storico ovvero al costo d'acquisto o al costo di produzione. Il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, ad esempio per effetto dell'obsolescenza e della durata economica, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. Eventuali

²⁴ Cfr. M. ALLEGRINI et.al., *Elementi di bilancio e di management*, Giappichelli Editore, Torino, 2016.

²⁵ Cfr. OIC, Principio contabile n. 29, *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, 2017.

modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate in nota integrativa”.

In merito, il documento OIC n. 16 indica che la residua possibilità di utilizzazione di un’immobilizzazione non è legata alla “durata fisica” dell’immobilizzazione stessa bensì alla sua “durata economica”, cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà utile alla società. Tale periodo, normalmente inferiore alla durata fisica del bene, è ragionevolmente stimato dagli amministratori sulla base di una serie di fattori quali il deterioramento fisico, il grado di utilizzo, stime, perizie, piani aziendali, fattori ambientali ecc.

Di fronte ai margini di discrezionalità dell’organo amministrativo, il quale è appunto chiamato ad effettuare anche delle stime di bilancio, i criteri di valutazione dettati dal legislatore hanno lo scopo di ridurre tale discrezionalità degli amministratori al fine di evitare sia arbitrarie sopravvalutazioni delle attività che sottovalutazioni delle passività dando luogo alla formazione di fenomeni noti come annacquamento del capitale e creazione di riserve occulte.

Pertanto, per evitare effetti distorsivi che possono inficiare il giudizio da parte degli stakeholders circa lo “stato di salute” dell’azienda, il legislatore ha fissato dettagliati criteri di valutazione cui attenersi e ha disposto, tra i principi generali di redazione del bilancio, la continuità nei criteri di valutazione adottati che permette e rende agevole la comparazione tra bilanci di diversi esercizi.

I criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività devono essere illustrati in nota integrativa nonché le eventuali modifiche apportate ai suddetti criteri rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente al fine di garantire al lettore di bilancio un'adeguata interpretazione delle decisioni aziendali.

Ricordando nuovamente l'ampia portata applicativa delle riforme apportate con il D.lgs. 139/2015, anche i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. hanno subito integrazioni ed aggiornamenti con riflessi non solo di natura contabile nel momento di rilevazione e valutazione delle voci di bilancio, ma anche di informativa da fornire in nota integrativa.

In particolare, per effetto delle novità introdotte con il sopracitato provvedimento legislativo, numerose sono state le modifiche apportate alla nota integrativa nella parte iniziale dedicata appositamente alla descrizione dei criteri di valutazione applicati relativamente ai debiti, crediti e titoli immobilizzati a seguito dell'introduzione del costo ammortizzato²⁶.

Si rammenta che in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 139/2015, i criteri di valutazione non sono gli stessi per le varie tipologie di bilancio che si redige.

Ad esempio, l'art. 2426 comma 1 n. 8 c.c. prescrive che "i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore

²⁶ Cfr. F. BAVA & A. DEVALLE, *Note integrative 2016 alle prese con i nuovi criteri di valutazione*, Contabilità, Guide Eutekne, 15 marzo 2017.

temporale”. Tuttavia, nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile, i crediti possono essere valutati al valore di presumibile realizzo senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione²⁷.

²⁷ Cfr. OIC, Principio contabile n. 15, *Crediti*, 2016.

CAPITOLO 3
LE DEROGHE ANTI-COVID NEI BILANCI
D'ESERCIZIO 2020

3.1. La crisi da Covid-19: impatti della crisi e finalità delle deroghe

3.1.1. Da crisi sanitaria a crisi economica

L'epidemia causata dal virus SARS-CoV-2, comunemente noto come Covid-19, si è originata a Wuhan in Cina tra dicembre 2019 e gennaio 2020, poi rapidamente ed esponenzialmente diffusasi in tanti paesi del mondo, è stata ufficialmente dichiarata pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020.

Gli allarmanti e preoccupanti livelli di crescita del grado di contagiosità e dei decessi causati dall'infezione virale nel nostro paese hanno inevitabilmente richiesto rigide misure di contenimento, inizialmente a macchia di leopardo, secondo tempistiche e intensità variabili da caso a caso, e successivamente imposte a livello nazionale.

Difatti, di fronte all'inarrestabile propagarsi dell'infezione da Covid-19 e della conseguente pressione sulle strutture ospedaliere esistenti, il Governo, dichiarato lo

stato di emergenza, è ricorso all'unico strumento in grado di rallentare il ritmo ed il livello del contagio, ovvero il distanziamento sociale. Considerando, infatti, che la trasmissione del virus avviene da uomo a uomo, anche tra individui asintomatici, e che nei primi mesi di esplosione del virus vi era una iniziale assenza di cure specifiche e vaccini antivirali, l'unica misura ritenuta efficace per contenere la pandemia è stato il lockdown generalizzato con cui si sono imposte rigide misure di distanziamento, vincoli alla mobilità, chiusura di scuole ed università, fermo delle attività non essenziali e riorganizzazione delle attività produttive essenziali.

Le misure introdotte volte al contenimento della pandemia hanno generato importanti e significative ripercussioni in ambito sociale, demografico ed economico poiché, come da molti considerata, essa agisce da amplificatore delle disuguaglianze. La crisi sanitaria connessa alla diffusione dell'infezione da Covid-19 si è prontamente tradotta in una crisi economica.

Oltre a incidere pesantemente sulla crescita economica la pandemia ha, inoltre, contribuito ad innescare ed accelerare processi potenzialmente idonei a modificare radicalmente il contesto socio-economico di riferimento: digitalizzazione, investimenti sostenibili, transizione ecologica¹.

¹ Cfr. N. LINCIANO, V. CAIVANO et. al., *La crisi Covid-19. Impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata*, Consob, luglio 2020.

La pandemia, e la conseguente crisi economica, hanno spinto l'Unione Europea a formulare una risposta coordinata a livello sia congiunturale, con la sospensione del Patto di Stabilità e ingenti pacchetti di sostegno all'economia adottati dai singoli Stati membri, sia strutturale, in particolare con il lancio a luglio 2020 del programma Next Generation EU (NGEU)².

All'interno di tale programma, di portata inedita e storica che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, per migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale, si inserisce il Piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR). Quest'ultimo, per l'Italia, rappresenta uno strumento di sviluppo, investimenti e riforme volto all'ammodernamento del Paese e alla ripresa della crescita economica.

La pandemia di Covid-19 ha, difatti, duramente colpito il nostro paese sin dai primi mesi del 2020. Parafrasando quanto riportato nel report della Consob sulla crisi Covid-19, l'Italia al pari degli altri paesi dell'Eurozona, è stata colpita in una fase in cui l'economia presentava già segnali di rallentamento. Tuttavia, il nostro paese, è stato quello ad essere colpito prima e più duramente dalla crisi sanitaria:

² Cfr. GOVERNO ITALIANO, *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*, Italia Domani, 2021.

nel 2020, il prodotto interno lordo si è ridotto dell'8,9%, a fronte di un calo nell'Unione Europea del 6,2%³

L'interruzione forzata, imposta dagli interventi normativi del Governo italiano varati d'urgenza, di molteplici attività di produzione di beni e di erogazione di servizi non essenziali ha notevolmente limitato l'operatività di molte imprese con significative ricadute di natura economica e finanziaria. Ad aggravare la situazione è stata anche l'incertezza legata all'indeterminatezza dei fattori attinenti all'evoluzione della pandemia e all'andamento della curva epidemiologica.

In uno scenario di tale portata, l'economia ha subito uno shock, una forte contrazione sia dal lato della domanda che dal lato dell'offerta, in particolar modo durante il periodo del primo lockdown nazionale iniziato in data 11 marzo 2020 e durato fino a maggio 2020, mese durante il quale la ripresa è stata graduale. A questa prima ondata dell'epidemia e di relative chiusure ha fatto seguito la fase delle riaperture graduali. Tuttavia, al riprendere dell'innalzamento della curva epidemiologica, a ottobre 2020 si registrarono nuovamente e gradualmente diverse misure di restrizione che hanno visto il continuo prorogarsi dello stato di emergenza connesso con la risalita dei contagi e la diffusione di nuove varianti.

³ Cfr. GOVERNO ITALIANO, *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*, Italia Domani, 2021.

Gli interventi normativi introdotti in concomitanza con il diffondersi della crisi sanitaria legata al Covid-19 hanno comportato, nel corso del primo anno di pandemia, impatti estremamente significativi su vari profili di operatività delle imprese.

I mesi di lockdown hanno provocato un forte crollo delle attività nelle imprese con conseguente riduzione dell'occupazione, dell'offerta e della domanda.

Per esemplificare e concretizzare la portata della pandemia si riporta una breve analisi dei dati raccolti dall'Istat finalizzati a ottenere valutazioni direttamente dalle imprese in merito agli effetti dell'emergenza sanitaria e della crisi economica sulle loro attività. Secondo, infatti, la prima edizione del report "Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19", indagine qualitativa condotta dall'Istat tra l'8 e il 29 maggio 2020, nella fase 1 dell'emergenza sanitaria (tra il 9 marzo e il 4 maggio) il 45% delle imprese, con 3 e più addetti, ha sospeso la propria attività. Per il 38,3% di esse la decisione è stata presa a seguito del decreto del Governo mentre il 6,7% lo ha fatto di propria iniziativa⁴.


Il fermo delle attività, stabilito dai diversi decreti emanati dal Governo, ha comportato, dunque, effetti di blocco operativo soprattutto per le imprese di minori dimensioni che in Italia, considerando la natura del tessuto economico italiano

⁴ Cfr. ISTAT, *Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19*, Prima edizione, 15 giugno 2020.

fortemente caratterizzato dalla presenza di numerose piccole e medie imprese anche a conduzione familiare, rappresentano quote elevate in termini di occupazione e di risultati economici del sistema produttivo.

A seguire si propone un grafico, realizzato a partire dai dati della rilevazione Istat, rappresentativo degli impatti che l'emergenza da Covid-19 ha avuto sull'attività dell'impresa, suddivise dimensionalmente per classi di addetti, durante il primo lockdown, dall'11 marzo fino al 4 maggio 2020.


Grafico n. 3.1: Effetti del Covid-19 sull'attività delle imprese suddivise per classi di addetti



Fonte dati: Istat, Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19, Prima edizione

Inoltre, dal sopracitato report Istat, emerge che a livello settoriale sono soprattutto le imprese delle costruzioni e dei servizi ad aver sospeso l'attività rispetto all'industria in senso stretto e alle imprese del commercio, come di seguito graficamente rappresentato.

Grafico n. 3.2: Effetti del Covid-19 sull'attività delle imprese suddivise settore di attività



Fonte dati: Istat, Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19, Prima edizione

È naturale, comunque, che ci sono stati anche settori ed imprese che non hanno risentito degli effetti negativi della pandemia: le imprese infatti che operano, o che

hanno convertito la propria produzione, in settori che sono cresciuti per effetto del Covid-19 (si pensi a titolo esemplificativo alle case farmaceutiche o ai produttori di gel igienizzanti per le mani) hanno sfruttato i benefici grazie alla pandemia e alla domanda di prodotti e servizi che essa ha generato.

3.1.2. Le norme anti-covid e finalità delle deroghe

Come si è potuto evincere dal paragrafo precedente, l'anno 2020 è stato particolarmente complesso per molte imprese che hanno risentito pesantemente degli effetti negativi della pandemia, seppur differenziati da settore a settore.

A fronte delle chiusure delle attività imposte per effetto dei decreti, è indubbio che il primo effetto negativo, a seguito della diminuzione dell'operatività delle imprese, è rappresentato dal calo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni. Dalla prima edizione della rilevazione Istat emerge, infatti, che oltre il 70% delle imprese oggetto del campione dichiara una riduzione del fatturato nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019; nel 41,4% dei casi il fatturato si è più che dimezzato.

A fronte di tale riduzione dei ricavi, però, non si è registrata un'altrettanta riduzione dei costi fissi causando in tal modo delle perdite di gestione. Tali perdite, a loro volta, impattano negativamente sulla solidità e sull'equilibrio patrimoniale

delle imprese, spesso già modesta nel contesto italiano caratterizzato da piccole e medie imprese familiari⁵.

Infine, si consideri che un drastico calo del fatturato congiuntamente ad un aumento dei tempi medi di incasso dei clienti causano ripercussioni anche in termini di equilibrio finanziario con dirette conseguenze sulla continuazione dell'attività aziendale.

Il tutto viene amplificato se si considera l'incertezza intrinseca alla natura stessa della pandemia a cui si somma l'effetto della globalizzazione e dell'integrazione verticale delle imprese, in base al quale le ricadute in un dato settore provocano ripercussioni dirette e/o indirette su altri comparti ed aree geografiche. Come emerge dal "Parere del comitato economico e sociale europeo sul tema «Rafforzare la crescita economica sostenibile in tutta l'UE»⁶" (parere d'iniziativa 2020/C 364/04) l'attuale pandemia ha causato uno shock simmetrico rispetto alle nazioni ed asimmetrico rispetto ai settori merceologici ed operatori.

Le problematiche generate dalle misure di contrasto al Covid-19 sono pertanto legate all'interruzione delle attività dei settori produttivi non essenziali e al

⁵ Cfr. F. BAVA & A. DEVALLE, *Bilancio 2020 e norme "Anti Covid-19"*, Eutekne, marzo 2021.

⁶ Cfr. COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, *Parere del comitato economico e sociale europeo sul tema «Rafforzare la crescita economica sostenibile in tutta l'UE»*, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Bruxelles, 16 luglio 2020.

deterioramento ed alterazione delle relazioni intersettoriali, al calo della fiducia e all'aumento del grado di incertezza tra produttori e consumatori.


Per far fronte all'emergenza economica causata dal Coronavirus sono stati adottati provvedimenti d'urgenza nonché numerose misure straordinarie, misure "ad hoc" volte a contrastare e limitare gli effetti negativi sul sistema economico e sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Pertanto, tra marzo e dicembre 2020 sono stati adottati, in ordine temporale:

- il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo decreto-legge n.18 del 2020 c.d. decreto *Cura Italia*;
- il decreto-legge n. 23 del 2020, c.d. decreto *Liquidità*;
- il decreto-legge n. 34 del 2020 c.d. decreto *Rilancio*;
- il decreto-legge n. 104 del 2020 c.d. decreto *Agosto*;
- il decreto-legge n. 137 del 2020 c.d. decreto *Ristori* e il decreto-legge n. 149 del 2020 noto come decreto *Ristori-bis*, il decreto-legge n.154 del 2020 (*Ristori-ter*) e il decreto-legge n. 157 del 2020 (*Ristori-quater*).

A fronte delle problematiche fin qui evidenziate e degli effetti negativi determinati dalla crisi sanitaria, il ruolo del Governo è stato indubbiamente decisivo. Con gli interventi normativi disposti con i sopra citati decreti, il legislatore si è posto come obiettivo e fine ultimo quello di sostenere e di rafforzare l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario delle imprese.

Nell'illustrazione grafica di seguito riportata si propone un riepilogo degli effetti della pandemia sui bilanci e le connesse norme a sostegno e supporto delle imprese.

Grafico n. 3.3: Equilibri d'impresa e norme "ad hoc" per contrastare gli effetti della pandemia



Fonte: F. Bava & A. Devalle, Bilancio 2020 e norme "Anti Covid-19", Eutekne

Taluni regimi di aiuto hanno assunto i connotati di misure fiscali, altri invece di misure finanziarie.

Sotto il profilo fiscale, rilevano le diverse misure di sospensione degli adempimenti e versamenti di natura tributaria, dei contributi previdenziali e

assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i comuni maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria (c.d. zone rosse) nonché la possibilità di usufruire della rateizzazione del pagamento dei versamenti generalmente sospesi.

I decreti emergenziali, inoltre, hanno introdotto diverse misure agevolative sotto forma di crediti d'imposta tra cui crediti per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l'acquisto di dispositivi di protezione (DPI), per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione nonché per attività di ricerca e sviluppo relativi a farmaci innovativi, inclusi i vaccini.

Tra le misure di sostegno economico e finanziario, particolare rilievo ed importanza hanno assunto quelle per la liquidità, per la patrimonializzazione, i contributi a fondo perduto a favore delle imprese che hanno registrato riduzioni di fatturato ed il sostegno all'export e all'internazionalizzazione.

Tutto l'ingente pacchetto di misure a sostegno delle imprese ha inevitabilmente impattato anche, in modo diretto ed indiretto, sui processi di elaborazione contabile e di bilancio delle imprese stesse.

Contrariamente a quanto previsto per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 per i quali il Covid-19 è stato assimilato ad un evento successivo “non-adjusting” e disciplinato dal documento IAS 10 e dal documento OIC 29⁷, per i bilanci chiusi al

⁷ Cfr. M. FORTE, *L'impatto del COVID-19 sui bilanci 2019 e 2020*, Pwc, maggio 2020.

31 dicembre 2020 si è reso indispensabile che in essi vi si trovi un riflesso ed un' informativa adeguata e trasparente relativamente a tutti gli impatti causati dalla crisi economica derivante dalla diffusione del Coronavirus e gli effetti generati dai sopracitati decreti emergenziali.

Nei paragrafi a seguire si propone una panoramica e una descrizione delle principali norme e deroghe anti-covid previste dai decreti emergenziali che hanno determinato dei riflessi sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2020.

3.2. Riflessi del Covid-19 sul presupposto della continuità aziendale

3.2.1. La continuità e le connesse situazioni di crisi prima del Covid-19

I continui mutamenti del mercato, del contesto sociale e tecnologico, i cambiamenti climatici ed ambientali, le fluttuazioni cicliche, le situazioni di incertezza, pandemia compresa, sono tutti fattori, endogeni ed esogeni, che minano la continuità aziendale causando situazioni crisi.

Quest'ultima è considerata dalla dottrina e dalla giurisprudenza come un “male assoluto”⁸ da individuare preventivamente, favorirne l'emersione anticipata al fine di prevenirla ed evitarla.

⁸ Cfr. E. D'INNELLA, *Perché il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza non convincerebbe A. Einstein*, Norme e Tributi Plus, Il Sole 24 Ore, 26 ottobre 2020.

La continuità, definibile come idoneità e attitudine dell'impresa a consentire il proseguimento dell'attività economica caratteristica, assume valenza giuridica come postulato valutativo per l'iscrizione delle voci in bilancio⁹. Ai sensi del Codice della crisi d'impresa, la mancanza di tale presupposto determina situazioni di crisi che rendono necessaria l'adozione di specifiche misure in deroga alle norme e disposizioni civilistiche.

L'art. 2 del Codice della crisi d'impresa definisce la crisi come “stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate”. Gli amministratori, pertanto, hanno la responsabilità di valutare costantemente la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione aziendale e, come evidenziato anche dal documento OIC n. 11 “Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”, la valutazione sulla continuità deve riguardare un arco temporale minimo di 12 mesi successivi alla data di chiusura del bilancio.

⁹ Cfr. Art. 2423-bis comma 1, Codice Civile.

Sul piano pratico, la continuità aziendale rappresenta un fondamentale parametro di riferimento in grado di delimitare il delicato confine tra fisiologia e patologia della gestione aziendale¹⁰.

Nella fase di predisposizione del bilancio, la mancanza del presupposto della continuità aziendale richiede agli amministratori che le voci di bilancio vengano valutate con criteri differenti (ad esempio con criteri di liquidazione) poiché, a fronte dei rischi e delle incertezze riscontrate, l'entità aziendale non è considerata in grado di operare in normali e durature condizioni di funzionamento volte a garantire condizioni di equilibrio aziendale sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario. Pertanto, se a seguito alla valutazione prospettica, vengono identificate significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante, in nota integrativa dovrà essere fornita adeguata informativa volta a garantire al lettore di bilancio tutte le informazioni necessarie atte al formarsi di un giudizio coerente con i fattori di rischio e le incertezze e gli effetti che ne derivino per l'azienda.

La sussistenza o non sussistenza del pre-requisito della continuità aziendale, quindi, è di primaria e fondamentale importanza poiché produce delle ripercussioni sul piano civilistico in relazione ai criteri di valutazione da adottare, all'esigenza o

¹⁰ Cfr. R. MARCELLO, *L'accertamento della continuità aziendale nella crisi di impresa: metodologie e prassi professionale*, Società e contratti, Bilancio e Revisione, Eutekne, 2015.

meno per i soci di procedere ad un eventuale reintegro del capitale sociale o alla messa in liquidazione dell'impresa stessa e le relative conseguenze in termini di responsabilità civile e penale.

3.2.2 La deroga al presupposto della continuità aziendale

In tema di redazione ed elaborazione del bilancio di esercizio, una delle principali conseguenze della pandemia è stata quella compromettere la continuità aziendale.

Come noto, i bilanci 2020 rappresentano un esercizio assai complesso sia per effetto delle conseguenze economiche delle misure di restrizione introdotte per limitare la diffusione del contagio da Covid-19 sia per via dei riflessi prodotti dai numerosi decreti e provvedimenti emergenziali.

La pandemia e la conseguente interruzione forzata di diverse attività economiche imposta per contenere il dilagare degli effetti del contagio dal virus, hanno causato situazioni di crisi per non poche imprese di diversi comparti.

Alla luce di quanto fin qui analizzato, per effetto della crisi economica causata dalla crisi sanitaria, i redattori del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 avrebbero dovuto, a seguito della valutazione prospettica dei 12 mesi futuri e dell'individuazione delle incertezze in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità di funzionamento, fornire adeguata informativa

in nota integrativa e derogare ai normali criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c.

Tuttavia, considerando la natura anomala e temporanea della situazione determinata per effetto della diffusione del coronavirus e che, pertanto, i presupposti della continuazione dell'attività aziendale dipendono non tanto dal piano di sviluppo aziendale quanto dagli interventi legislativi e all'efficacia dei provvedimenti normativi che si sostituiscono alle regole e ai comportamenti di mercato¹¹, è stata prevista, con i diversi decreti emergenziali, la deroga al principio della continuità aziendale. Tale deroga è stata introdotta dapprima dal c.d. Decreto Liquidità e successivamente dall'art. 38-quater, D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

L'articolo 38-quater della Legge n. 77 al comma 2 prevede che “nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020”.

¹¹ Cfr. A. SAVOIA, *La continuità aziendale e le valutazioni nel bilancio di esercizio delle imprese in crisi, tra prassi contabile e provvedimenti emergenziali*, *Le società*, n. 6/2021, Wolters Kluwer Italia.

Per le sole imprese che adottano i principi contabili nazionali OIC, restando così escluse dalla disposizione normativa le società che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS, è stata prevista, quindi, la mera facoltà e non l'obbligo di derogare al principio della continuità aziendale a condizione che nell'ultimo bilancio approvato (ad esempio quello al 31 dicembre 2019) la valutazione delle voci sia stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 o 22 del documento OIC n. 11¹².

Inoltre, in dottrina si è sostenuto che la disposizione in esame si applicasse anche ai bilanci intermedi e ai bilanci consolidati¹³.

Come sottolineato dal Documento interpretativo OIC n. 8, la disposizione normativa non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione: il bilancio deve assicurare una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi.

Si ritiene sia necessario fornire un ampio corredo informativo circa la scelta fatta dall'impresa di avvalersi della deroga della norma nonché i rischi e le significative incertezze circa la capacità dell'azienda di continuare ad operare nel prossimo futuro. Inoltre, devono essere fornite informazioni relative ai piani

¹² Cfr. OIC, *Documento interpretativo 8. Legge 17 luglio 2020, n.77 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio"*, marzo 2021.

¹³ Cfr. S. DE ROSA, *Continuità aziendale*, Contabilità e Bilancio, Eutekne, maggio 2021.

aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze e i prevedibili effetti delle soluzioni alternative alla cessazione dell'attività sulla situazione patrimoniale ed economica dell'azienda¹⁴.

3.2.3. Le relazioni tra la continuità e le perdite di capitale nei bilanci 2020

Un'ulteriore considerazione attiene allo stretto legame tra continuità e riduzione del capitale sociale per effetto delle perdite d'esercizio. Difatti, le perdite d'esercizio intaccano il capitale sociale determinando situazioni di squilibrio patrimoniale e facendo così insorgere incertezze sulla sussistenza della continuità aziendale.

In tali casi, si rendono necessarie, da parte dell'organo amministrativo, delle attente valutazioni sulle perdite che riducono il capitale sociale e si richiede l'intervento finanziario dei soci volto alla ricapitalizzazione aziendale e all'evitare l'insorgere di cause di scioglimento. Tuttavia, per effetto dei decreti e provvedimenti emergenziali è stata temporaneamente sospesa parte della disciplina sulla riduzione del capitale sociale per perdite relativamente agli obblighi di interventi da parte dei soci in assemblea finalizzata ad evitare di costringere i soci

¹⁴ Cfr. S. LATORRACA, *Continuità aziendale con deroga nei bilanci 2020*, Contabilità, Eutekne, 12 marzo 2021.

a ricapitalizzare in un contesto di generale difficoltà economica¹⁵. Il legislatore ha ritenuto opportuno concedere un tempo, pari a 5 periodi amministrativi, utile a consentire alle imprese operanti nei settori più colpiti dalla crisi economica da Covid-19 di recuperare le perdite attraverso gli utili degli esercizi successivi.

Pertanto, gli amministratori possono proseguire nella gestione dell'impresa in crisi rinviando l'adozione di provvedimenti di ricostituzione del capitale sociale in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 5 del D.L. n. 23/2020. Tuttavia, in tal caso, come sottolineato da diversi autori tra cui Fabrizio Bava e Alain Devalle, è alquanto ragionevole e prudentiale stilare una pianificazione di medio-lungo periodo dalla quale si evinca un ritorno, per l'impresa, a generare risultati economici positivi negli esercizi successivi al 2020.

Sono fondati i dubbi di chi ritiene che l'utilizzo di questi provvedimenti emergenziali, basato su attese della ripresa dell'attività aziendale e previsioni fatte comunque ex-ante da parte degli amministratori, possa un domani essere loro contestato sia in sede civile che in sede penale¹⁶.

Dubbi in merito sono mossi anche da G. Strampelli, F. Bava e A. Devalle i quali evidenziano che, in caso di incertezza sulla condizione di sussistenza del principio della continuità dell'attività aziendale, gli amministratori potranno optare

¹⁵ Cfr. F. BAVA & A. DEVALLE, *op.cit.*

¹⁶ Cfr. A. Savoia, *op. cit.*

per la deroga ma questo “non li esimerà dall'assumere senza indugio gli opportuni provvedimenti volti alla salvaguardia della continuità”.

Appare quindi contraddittorio l'approccio del legislatore che da un lato continua a chiedere all'organo amministrativo di monitorare in modo responsabile lo stato di salute della società al fine di rilevare tempestivamente la crisi e la perdita di continuità aziendale, ma dall'altro depotenzia uno dei vari strumenti di prognosi e sua disposizione qual è appunto il bilancio di esercizio¹⁷.

Se da un lato, sulla base del presupposto della temporaneità della pandemia in corso, la finalità della norma emergenziale in questione è quella di evitare che l'applicazione dei normali criteri di valutazione, tra cui appunto quello relativo alla prospettiva della continuità aziendale, possa enfatizzare i dirompenti effetti negativi che l'emergenza in atto sta comportando, dall'altro lato tale deroga può costituire un rischio sul piano della responsabilità degli organi amministrativi e di controllo.

3.3. La rivalutazione dei beni d'impresa

3.3.1. La nuova rivalutazione per i bilanci 2020: caratteristiche e finalità

Parlando di rivalutazione dei beni d'impresa ci si riferisce alla rivalutazione dei beni classificati nella categoria relativa alle immobilizzazioni.

¹⁷ Cfr. F. BAVA & A. DEVALLE, *Valenza informativa del bilancio da non sottovalutare nell'emergenza*, Eutekne, 11 maggio 2020.

Tra le disposizioni previste dal legislatore per fronteggiare gli effetti negativi della pandemia e che producono effetti sui bilanci relativi all'esercizio 2020, vi rientra, tra le altre, la rivalutazione dei beni d'impresa disciplinata dalla legge di rivalutazione 2020 (art. 110 commi 1-7 del decreto-legge 14 agosto 2020 n.104 convertito con modificazione dalla Legge 13 ottobre 2020, n.126).

La nuova rivalutazione può essere eseguita da imprese di ogni tipo di natura giuridica purché OIC adopter e che quindi non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio.

La disciplina della rivalutazione in questione si caratterizza per delle particolarità che la rendono del tutto peculiare rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione tanto che diversi autori, tra cui F. Bava e A. Devalle, la considerano la migliore dell'ultimo decennio¹⁸. Innanzitutto, occorre precisare che la rivalutazione prevista per i bilanci 2020 è facoltativa, e può assumere valenza solo civilistica (rivalutazione gratuita) oppure anche fiscale. In quest'ultimo caso, è fiscalmente conveniente per via del basso costo: in sede di rivalutazione, il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto ai fini fiscali mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura pari al 3%.

¹⁸ Cfr. F. BAVA & A. DEVALLE, *Bilancio 2020 e norme "Anti Covid-19"*, Eutekne, marzo 2021.

Inoltre, un'ulteriore peculiarità della rivalutazione 2020 rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione monetarie risiede nella possibilità di rivalutare distintamente singoli beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 senza che si renda necessario dover rivalutare l'intera categoria omogenea.

In base a quanto indicato dalla norma, quindi, sono rivalutabili le immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni materiali (ammortizzabili e non ammortizzabili) e le partecipazioni in società controllate o collegate iscritte ai sensi dell'art. 2359 c.c. tra le immobilizzazioni finanziarie. Sono, invece, esclusi dalla rivalutazione i beni utilizzati dall'azienda in forza di contratti di leasing poiché prima dell'opzione di riscatto essi non risultano tra i beni di proprietà aziendali iscritti in bilancio nella sezione dell'attivo dello stato patrimoniale.

Pertanto, tali beni possono essere rivalutati solo se riscattati entro l'esercizio 2019. La tesi contraria, in base alla quale i beni detenuti in leasing si possano rivalutare in quanto iscritti e rappresentati in nota integrativa, non è ritenuta condivisibile ed è contraria alle indicazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità con il documento interpretativo n. 7¹⁹.

Infine, si precisa che nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, in cui è stata eseguita la rivalutazione, gli ammortamenti sono calcolati sui valori

¹⁹ Cfr. OIC, *Documento interpretativo 7. Legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni"*, marzo 2021.

precedenti non rivalutati in quanto la rivalutazione è un'operazione successiva al calcolo dell'ammortamento stesso.

La rivalutazione prevista all'art. 110 del D.L. 104/2020 ha come fine ultimo quello di sostenere l'equilibrio patrimoniale delle imprese e di arginare quindi gli effetti negativi derivanti dalla pandemia da Covid-19 sui patrimoni netti delle aziende.

Le imprese con difficoltà reddituali sono tra le più interessate ad effettuare la rivalutazione dei propri beni, poiché mediante la rivalutazione e del relativo saldo attivo ne deriva un incremento del patrimonio netto contabile che può essere utilizzato per coprire le perdite d'esercizio originatesi nel corso dell'esercizio 2020 per effetto delle rigide misure di contenimento e distanziamento sociale imposte dal Governo per contenere il dilagare della pandemia.

Tuttavia, la circostanza che un'impresa sia in perdita richiede di valutare attentamente l'opportunità di effettuare una rivalutazione dei beni d'impresa, tanto più se la crisi reddituale non derivi da fatti di natura eccezionale e di durata temporanea²⁰.

²⁰ Cfr. A. VASAPOLLI & A. ALLIAUDI, *La rivalutazione dei beni, particolarità e novità per rafforzare la patrimonializzazione*, Reddito d'impresa, Gruppo 24 Ore, dicembre 2020.

3.3.2. Il limite massimo di rivalutazione e le modalità di contabilizzazione

Di norma, in base a quanto previsto dai principi contabili OIC, non è consentito iscrivere in bilancio i cespiti aziendali ad un valore che sia superiore al relativo costo di acquisto o di produzione, anche se il valore di mercato di tali beni sia notevolmente e durevolmente superiore al valore di costo, salvo i casi in cui la legge espressamente lo preveda (rivalutazione monetaria) o in presenza di casi eccezionali (rivalutazione economica), non consentendo di tal modo, le rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni.

Ciò premesso, la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni prevista dal legislatore con il D.L. 104/2020 rappresenta una deroga al principio generale di valutazione delle immobilizzazioni e delle partecipazioni di cui sopra.

Al fine non violare l'obiettivo finale del bilancio, cioè la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio, e considerando la natura soggettiva dei valori congetturati, si rende necessario che i processi di stima siano ragionevolmente attendibili e non arbitrari. Secondo i principi contabili OIC, quindi, il limite massimo della rivalutazione di un'immobilizzazione, che non deve essere mai superato, è il valore recuperabile dell'immobilizzazione stessa, pari al maggiore tra il valore d'uso e il suo valore equo (fair value), al netto dei costi di vendita.

Normalmente il valore dei beni oggetto di rivalutazione viene certificato da apposita perizia di stima, anche se le norme che disciplinano la rivalutazione non richiedono espressamente tale perizia. Tuttavia, la dottrina²¹ sostiene che la certificazione del nuovo valore del bene rivalutato sia un comportamento da ritenersi più che opportuno.

Il documento contabile OIC n. 16 “Immobilizzazioni materiali” prevede che i criteri di rivalutazione, metodologie e limiti di applicazione si debbano conformare a quanto stabilito dalle leggi speciali che prevedono la rivalutazione.

Pertanto, le metodologie contabili di rivalutazione applicabili sono ravvisabili nelle modalità previste dall’art. 5 del DM 162/2001, richiamato dall’art. 110 comma 7 del DL 104/2020. Tali metodi sono costituiti da:

- Rivalutazione del solo costo storico;
- Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento;
- Riduzione del fondo ammortamento.

Le tre tecniche tramite le quali si può attuare contabilmente la rivalutazione possono variare da un bene all’altro così come possono essere utilizzate anche contestualmente quindi combinate tra di loro per rivalutare il medesimo bene.

²¹ Cfr. A. COTTO, G. ODETTO, S. SPINA, *La rivalutazione dei beni e il riallineamento dei valori. Guida pratica per gli adempimenti civilistici e fiscali*, Eutekne, 9 marzo 2021.

Il documento contabile OIC n. 16 precisa che la rivalutazione di un'immobilizzazione materiale non può avere l'effetto di modificare la stimata vita utile residua del bene che prescinde dal valore economico del bene stesso.

Inoltre, lo stesso documento OIC, indica che la contropartita contabile della rivalutazione non rappresenta un elemento di ricavo da iscrivere a conto economico bensì costituisce un'apposita voce di patrimonio netto da contabilizzare nella voce "A.III – Riserve di rivalutazione".

Come evidenziato dal documento interpretativo OIC n. 7, l'adozione di un criterio di rivalutazione piuttosto che un altro deve comunque portare all'iscrizione in bilancio dello stesso valore netto al 31 dicembre 2020.

Con riferimento alle tre diverse metodologie contabili di rivalutazione, con la circolare Assonime n. 13 del 27/02/2001, era stato osservato che l'utilizzo della tecnica della rivalutazione del solo costo storico determina un allungamento del processo di ammortamento. Tuttavia, se le imprese che adottano tale criterio vogliono mantenere inalterata la durata del periodo di vita utile dovranno necessariamente stanziare delle quote di ammortamento annuali maggiori dando adeguata informativa in nota integrativa. Se, poi, tale nuovo maggiore coefficiente di ammortamento è superiore a quelli ministeriali, si registrerà una parziale indeducibilità degli ammortamenti imputati a bilancio successivo alla rivalutazione.

Viceversa, la tecnica della rivalutazione contestuale e proporzionale del costo storico e del relativo fondo ammortamento, che non può essere adottata per i beni

già completamente ammortizzati, permette di conservare, a parità di coefficiente di ammortamento, la durata originaria del processo di ammortamento.

Nel caso di beni già ammortizzati in misura significativa, tuttavia, questa tecnica comporta la contabilizzazione dei beni ad un valore molto elevato, il che può avere effetti distorsivi (si pensi, ad esempio, alla disciplina relativa alle società di comodo)²².

Infine, il metodo contabile di rivalutazione basato sulla riduzione dei fondi di ammortamento, secondo la circolare Assonime 13/2001, consente l'eliminazione di rettifiche di valore effettuate ai soli fini fiscali (es. ammortamenti anticipati pregressi) in modo da restituire al bilancio d'esercizio una rappresentazione più corretta e veritiera del valore del bene. Si tratta, tuttavia, di una situazione probabilmente meno diffusa nell'attuale contesto rispetto al passato e che può essere validamente utilizzata nei casi in cui la vita utile del bene era stata sottostimata²³.

3.4. La sospensione degli ammortamenti

3.4.1. Caratteristiche e finalità della deroga

Tra le diverse disposizioni previste dal legislatore per il bilancio 2020 per contrastare gli effetti negativi provocati dalla pandemia da Coronavirus si può

²² Cfr. A. VASAPOLLI & A. ALLIAUDI, *op.cit.*

²³ Cfr. A. COTTO, G. ODETTO, S. SPINA, *op.cit.*

trovare la deroga relativa alla possibilità di sospendere fino al 100% degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali (co. 7-bis dell'art. 60 della L. 126/2020).

Il fine ultimo della suddetta deroga anti-covid consiste nel supportare l'equilibrio economico delle imprese affette dalla crisi economica, derivante dalla crisi sanitaria, mediante una riduzione dei costi iscritti a conto economico.

Si precisa che la disposizione normativa introduce una mera facoltà di deroga al disposto dell'articolo 2426, primo comma, n. 2 del codice civile.

L'esercizio di tale facoltà è compatibile con la possibilità di rivalutare i beni d'impresa di cui al precedente paragrafo del presente elaborato e richiede che sia comunque fornita adeguata informativa in nota integrativa circa le motivazioni sottostati all'esercizio della deroga in questione e gli effetti prodotti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

I soggetti OIC adopter che possono e di fatto si avvalgono della facoltà di sospendere gli ammortamenti annui del costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato, devono destinare ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 60 della Legge n. 126. Tale riserva deve essere integrata mediante l'utilizzo di riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili qual ora gli utili di esercizio siano di importo

inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento. In mancanza di utili d'esercizio la riserva deve essere integrata accantonando gli utili degli esercizi successivi. Inoltre, così come previsto per la rivalutazione dei beni d'impresa, anche la deroga relativa alla sospensione degli ammortamenti si può applicare ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi di immobilizzazioni oppure all'intera voce di bilancio.

È, inoltre, possibile non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali dando adeguata informativa delle motivazioni che hanno indotto la società a imputare a conto economico una minore quota di ammortamento rispetto a quella prevista dal piano di ammortamento. Al minor ammortamento del bene viene associata un'estensione di un anno della sua vita utile residua, pertanto la quota di ammortamento non effettuata ai sensi della deroga in esame deve essere imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno²⁴.

²⁴ Cfr. OIC, *Documento interpretativo n. 9. Legge 13 ottobre 2020, n. 126 "Disposizioni transitorie di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti"*, Aprile 2021.

Infine, è da considerare che l'applicazione di tale deroga può generare fiscalità differita che deve essere adeguatamente contabilizzata in base alle disposizioni previste dal documento contabile OIC n. 25 "Imposte sul reddito".

3.4.2. Considerazioni sull'applicazione della sospensione degli ammortamenti

L'introduzione di misure agevolative dovute alla pandemia, in particolare la deroga relativa alla possibilità di sospendere fino al 100% degli ammortamenti ha creato un forte dibattito in dottrina.

Si consideri che dal punto di vista applicativo dei principi contabili emanati dall'OIC, è possibile interrompere gli ammortamenti solo con riferimento a specifiche fattispecie previste del documento OIC n. 16 "Immobilizzazioni materiali" e del documento OIC n. 24 "Immobilizzazioni immateriali".

Ad esempio, l'OIC 16 individua diverse casistiche che consentono la sospensione del processo di ammortamento, tra cui il caso di beni destinati alla vendita e di cespiti non più utilizzabili.

Pertanto, le società potrebbero ridurre l'ammortamento dell'anno, a prescindere dall'utilizzo della deroga, ricorrendo alle ordinarie regole previste dai principi contabili nazionali²⁵.

²⁵ Cfr. F. BAVA & A. DEVALLE, *op.cit.*

Accanto a simili indicazioni previste dai principi contabili OIC n. 16 e OIC n. 24, occorre, poi, considerare che la prassi adottata dalle imprese italiane nell'applicare aliquote di ammortamenti senza discostarsi dalle aliquote fiscali ordinarie consentono già la possibilità di attuare efficaci politiche di bilancio volte alla riduzione delle perdite²⁶.

Pertanto, quanto qui premesso è utile per comprendere che l'utilizzo delle indicazioni sopraesposte sono di particolare utilità nel contrastare gli effetti negativi della pandemia sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto senza dover derogare agli ordinari criteri di valutazione.

In dottrina²⁷ è stato sottolineato come tali disposizioni normative inciderebbero sulla rappresentazione degli equilibri di gestione delle imprese, rischiando di alterare la funzione primaria del bilancio d'esercizio. Si ricorda, infatti, il fondamentale ruolo che svolge il bilancio d'esercizio nell'ambito della comunicazione economico-finanziaria dell'impresa.

Nel corso del primo capitolo del presente elaborato è stato sottolineato che il bilancio d'esercizio non è solo un adempimento per obbligo di legge piuttosto esso rappresenta il principale documento tramite cui l'impresa comunica il proprio "stato di salute" ai vari stakeholders.

²⁶ Cfr. F. BAVA & A. DEVALLE, *op.cit.*

²⁷ Cfr. F. BAVA & A. DEVALLE, *op.cit.*

Pertanto, per effetto delle disposizioni e deroghe anti-covid, ed in particolare la possibilità di sospendere fino al 100% degli ammortamenti, si rischia di modificare le regole di rendicontazione del bilancio compromettendo la possibilità di rappresentare il reale stato di salute delle imprese.

In tal modo, ogni modifica alle regole contabili, seppur transitoria, rischierebbe di non rispettare il postulato della redazione con chiarezza del bilancio e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (art. 2423 c.c.).

Autori, tra cui F. Bava²⁸, hanno sostenuto quindi che nella maggioranza dei casi non risulta opportuno ricorrere alla deroga in esame prevista dal legislatore per le ragioni sopra esposte, anche se, in parte, la trasparenza informativa dovrebbe essere garantita dalla nota integrativa. Pertanto, le misure ritenute più adeguate nel sostenere le imprese in periodi di crisi sono rappresentate dal supporto finanziario e dagli strumenti utili nell'agevolare la ripresa economica.

²⁸ Cfr. F. BAVA, *Ammortamenti 2020: i 2 (soli) casi in cui sospenderli*, 6 marzo 2021, <https://www.fabriziobava.com/>

3.5. La moratoria dei mutui: effetti, finalità e modalità di contabilizzazione

La pandemia e le conseguenti misure di contenimento dei contagi e di distanziamento sociale hanno causato una crisi economica che per molte imprese si è esplicitata in forti difficoltà finanziarie e carenze di liquidità.

Al fine di sostenere l'equilibrio finanziario delle imprese e sopperire alle carenze di liquidità, il legislatore ha previsto con l'art. 56 del DL 18/2020 la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui fino alla fine del 2021, su richiesta dall'interessato poiché si tratta di un sostegno che non scatta in automatico.

La sospensione può avere ad oggetto solo la quota capitale oppure l'intera rata del finanziamento comprensiva, quindi, della quota capitale e degli interessi passivi.

Ovviamente il caso della moratoria della sola quota capitale è la casistica più semplice perché non presenta particolari problematiche dal punto di vista contabile. Si verifica, infatti, una mera traslazione del piano di ammortamento del finanziamento per un periodo pari alla durata della sospensione accordata con l'ente finanziatore. Pertanto, in tale periodo di sospensione, il debito rimane "crystallizzato"²⁹ nella sezione delle passività dello stato patrimoniale mentre a

²⁹ Cfr. F. BAVA & A. DEVALLE, *op.cit.*

conto economico si iscrivono gli interessi passivi che continuano a maturare durante la sospensione.

La questione assume caratteri più complessi, invece, nel caso in cui l'azienda accordi con l'ente finanziatore la sospensione dell'intera rata. In tali casi il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che si viene ad originare una situazione in cui gli effetti generati sono duplici: si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento del finanziamento e maturano, durante il periodo di sospensione, degli interessi passivi sul capitale residuo che andranno successivamente ripartiti sulle rate residue. Ciò significa, quindi, che al termine del periodo della sospensione l'importo della rata risulterà maggiore per effetto degli interessi maturati durante il periodo di moratoria.

Gli interessi maturati durante tale periodo di sospensione ma non corrisposti per via della moratoria dovranno essere necessariamente iscritti a conto economico in virtù del principio di competenza.

Contrariamente alla disposizione normativa relativa alla sospensione degli ammortamenti, la suddetta moratoria dei mutui non introduce alcuna deroga ai normali criteri di valutazione e non porta benefici diretti nel conto economico 2020, anzi occorre ricordare che le rate sospese comportano un aumento degli interessi da pagare a causa della "cristallizzazione" del relativo debito.

Quanto sopra esposto si riferisce alla situazione in cui la contabilizzazione della moratoria viene effettuata da soggetti che non utilizzano il criterio del costo ammortizzato.

Nel caso in cui invece la società in bilancio utilizzi il criterio del costo ammortizzato, allora, occorre dapprima verificare se la moratoria comporta o non comporta l'eliminazione contabile del debito.

In dettaglio, il paragrafo 73 del documento OIC n. 19 "Debiti" stabilisce, tra le altre, che "l'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso". Pertanto, la discriminante ai fini contabili è rappresentata dalla possibilità di identificare se la moratoria in questione determina una modifica dei termini contrattuali definibile come "sostanziale". In merito, però, l'OIC n. 19 non approfondisce la tematica, pertanto, si rende necessario trarre spunti operativa dai principi contabili internazionali.

Nel caso in cui la moratoria causi una modifica sostanziale allora, in base a quanto previsto dai principi contabili, occorre procedere con l'eliminazione della passività originaria e la contestuale iscrizione della nuova passività, con le nuove condizioni contrattuali, utilizzando il costo ammortizzato e l'attualizzazione al tasso di interesse di mercato al momento della modifica. Una eventuale differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito

originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a Conto economico nei proventi o negli oneri finanziari³⁰.

Se, invece, la moratoria non implica la modifica sostanziale dei termini contrattuali dell'indebitamento allora la società non deve eliminare contabilmente il debito quanto procedere con la revisione delle stime e rettificare il valore contabile del debito per riflettere i rideterminati flussi finanziari stimati ai sensi del paragrafo n. 61 dell'OIC 19.

Infine, si ricorda che ampia esposizione illustrativa e rappresentazione degli effetti della moratoria dovranno essere indicati in nota integrativa.

3.6. La moratoria dei canoni di leasing

Come più volte ripetuto, la crisi sanitaria provocata dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, ha significativamente aggravato la produttività delle imprese. Pertanto, a fronte della necessità di sostenere finanziariamente le aziende ed assicurare loro la liquidità necessaria, considerando al contempo la contrazione dei ricavi di vendita e la conseguente riduzione degli incassi, il legislatore ha previsto alcuni strumenti di sostegno alla liquidità tra cui la moratoria, oltretutto dei mutui, anche dei canoni di leasing.

³⁰ Cfr. OIC, Principio contabile n. 19, *Debiti*, 2017.

La moratoria ex DL 18/2020 (cd “Decreto Cura Italia”) riguarda quindi anche i contratti di leasing finanziario e prevede la possibilità di sospensione del pagamento della quota capitale implicita compresa nei canoni di leasing oppure dell’intero canone passivo.

In caso di sospensione dei canoni di leasing, si rientra nella casistica già illustrata nel precedente paragrafo che comporta essenzialmente a un prolungamento della durata contrattuale, con la diretta conseguenza che ad essere postergata è anche la possibilità di esercitare l’opzione di riscatto.

Per effetto di tale sospensione, il canone passivo verrà rimborsato a partire dal termine del periodo di sospensione.

In merito alla sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario, il documento OIC n. 19 precisa che “a fronte della sospensione in esame si effettua una nuova rimodulazione dell’imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale risconto iscritto a fronte del maxicanone pattuito. La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al principio di competenza prorata temporis considerando la maggior durata del contratto”.

Pertanto, i canoni residui e il maxicanone iniziale devono essere rimodulati in base al principio della competenza economica.

A seguito della rideterminazione della competenza economica dei canoni passivi di leasing, si dovrà rilevare, in genere, in fase di chiusura, un rateo passivo;

l'eventuale rimodulazione dei canoni non deve modificare l'iscrizione nel conto economico degli eventuali canoni scaduti e non ancora pagati³¹.

La moratoria dei canoni di leasing non rappresenta una novità per le imprese. È, infatti, ancora oggi abbastanza diffuso nei contesti di imprese in crisi, assistere a rinegoziazioni di contratti di leasing finanziari, soprattutto quando questi hanno ad oggetto beni immobili, o altri beni di significativo valore, nell'ambito di accordi di ristrutturazione di esposizione debitorie³².

Pertanto, sulla tematica in questione già in passato la prassi professionale è intervenuta individuando le diverse alternative tramite cui le imprese possono rilevare gli effetti contabili della suddetta moratoria.

3.7. Contributi a fondo perduto e crediti d'imposta

Tra gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 si ricorda il drastico crollo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle imprese operanti nei settori maggiormente colpiti dalla crisi, per effetto del lockdown e delle misure di

³¹ Cfr. F. BAVA & A. DEVALLE, *Moratoria dei leasing con ricalcolo dei canoni da imputare nel bilancio 2020*, Eutekne, 16 febbraio 2021.

³² Cfr. A. SAVOIA, *Il trattamento contabile della moratoria dei contratti di leasing finanziario*, Bilancio e Revisione n. 8-9/2020, Ipsoa.

contenimento e distanziamento sociale varati dal governo, che hanno innescato squilibri di natura economica nelle imprese in questione.

Di fronte a tale effetto negativo, il legislatore è intervenuto con la concessione di diversi benefici fiscali in diverse forme, tra cui crediti d'imposta, contributi a fondo perduto e detrazioni d'imposta aventi come obiettivo quello di compensare, almeno in parte, la contrazione dei ricavi registrata nel corso dell'esercizio 2020 e supportare i costi fissi delle imprese.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, noto come "Decreto rilancio", ha introdotto a sostegno delle imprese e dell'economia, un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle Entrate a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al TUIR. Il contributo era vincolato alla sussistenza di determinati requisiti in termini di ricavi o compensi (soglia massima) e calo di fatturato subito relativamente al mese di aprile 2020 raffrontato allo stesso mese dell'esercizio precedente.

Con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti e delle note esplicative circa i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere il beneficio, le modalità di calcolo e di fruizione del contributo.

Sul piano contabile tale contributo a fondo perduto costituisce un contributo in "conto esercizio", da iscrivere nella voce A5 del conto economico, in quanto

erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19³³.

La citata disposizione normativa, inoltre, dispone che tale contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sul valore aggiunto (IRAP): si tratta di un'entrata non avente natura fiscale. L'aiuto, infine, non può essere concesso a imprese che si trovavano già precedentemente alla pandemia in stato di difficoltà in quanto, si ricorda, che l'agevolazione è stata concessa con l'intento finale di sopperire in parte agli effetti negativi causati dalla pandemia e ad essa connessi.

Contrariamente al contributo a fondo perduto, tramite cui l'Agenzia delle Entrate eroga le somme spettanti mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, i crediti d'imposta rappresentano agevolazioni che non generano per l'azienda alcun flusso di cassa in entrata quanto piuttosto rappresentano la possibilità di utilizzare le somme spettanti in compensazione nel modello F-24 per il pagamento di imposte e contributi.

³³ Cfr. AGENZIA DELLE ENTRATE, *Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, Circolare n. 15/E, Roma, 13 giugno 2020.

Pertanto, i diversi crediti d'imposta previsti dal legislatore producono in via indiretta benefici a livello finanziario per le imprese.

Tra le diverse misure agevolative sotto forma di crediti d'imposta introdotti con i decreti emergenziali si menzionano i crediti per la sanificazione degli ambienti di lavoro, per l'acquisto di dispositivi di protezione (DPI), per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione nonché per attività di ricerca e sviluppo relativi a farmaci innovativi, inclusi i vaccini.

La maggior parte dei crediti d'imposta di natura agevolativa previsti dal legislatore sono cedibili a terzi acquirenti, ma non rimborsabili direttamente dallo Stato³⁴.

Per la loro natura le agevolazioni sopraesposte sono volte a compensare carenze reddituali-finanziarie provocate dalla sospensione delle operazioni di gestione. A tal fine, a livello contabile, si configurano quali contributi in conto esercizio volti a compensare un mancato ricavo caratteristico e come tali da rappresentare, ai sensi dell'art. 2425 c.c., con separata indicazione nella voce A5 del conto economico.

³⁴ Cfr. G. RAMENGI, *Bonus fiscali acquistati da banche e assicurazioni: come rappresentarli in bilancio*, Bilancio e Contabilità, Ipsoa, maggio 2021.

Come opportunamente sottolineato in dottrina, proprio per la chiarezza di rappresentazione, sebbene i contributi pubblici siano evidenziati in una voce separata tra i proventi caratteristici, il lettore di bilancio, qualora legga la differenza A-B tra valore e costi della produzione, rileva un risultato per certi versi “inquinato” da un provento che non deriva dall'attività propriamente caratteristica (valore della produzione) e che non ha il carattere dell'ordinarietà; tuttavia l'esposizione nella rappresenta voce A5 del conto economico costituisce una soluzione che, sebbene nasconda qualche criticità risulta la migliore soluzione possibile³⁵, tenuto conto della soppressione dell'area straordinaria (E) negli schemi di conto economico a seguito del D.lgs. n. 139/2015.

Diversi sono gli interrogativi circa l'effettiva utilità economica nell'erogazione di tali contributi in conto esercizio, nonché l'adeguatezza quantitativa degli stessi a compensare la riduzione di fatturato subita dalle imprese operanti nei settori maggiormente colpiti dalla crisi.

³⁵ Cfr. G.M. CIAMPAGLIA, *Riflessioni sulla rappresentazione in bilancio dei contributi pubblici ex Covid-19: la dottrina, i principi contabili e i controlli della Corte dei conti*, Rivista della Corte dei conti, fascicolo n. 01/2021.

CAPITOLO 4

UTILIZZO DELLE DEROGHE ANTICOID NEI

BILANCI 2020: ANALISI DI ALCUNI CASI

AZIENDALI

4.1. Introduzione e metodologia

L'anno scorso il PIL italiano ha registrato il calo più pesante dalla Seconda guerra mondiale (-8,9%)¹. Come infatti ampiamente esposto nel corso del terzo capitolo del presente elaborato, la crisi sanitaria provocata dalla diffusione del Covid-19 ha imposto la necessità di introdurre strumenti capaci di rallentare il ritmo ed il livello del contagio e di contenere la curva epidemiologia e la pressione sulle strutture ospedaliere. Pertanto, il lockdown generalizzato con cui si sono imposte rigide misure di distanziamento, vincoli alla mobilità e l'interruzione forzata delle attività di produzione di beni e di erogazione di servizi non essenziali ha provocato un blocco operativo per molte imprese con significative ricadute anche nel processo di elaborazione del bilancio d'esercizio per effetto dell'ingente pacchetto di misure a sostegno delle imprese.

¹ Cfr. BANCA D'ITALIA, *Relazione annuale in sintesi*, Roma, 31 maggio 2021.

Come si evince dal report della Banca d'Italia, nel corso dell'anno 2020 la caduta dell'attività delle imprese è stata marcata; per settori come l'industria si è delineata una rapida ripresa contrariamente ad altri come quello dei servizi che hanno risentito maggiormente delle misure restrittive imposte con lo stato di emergenza.

Ciò premesso, il presente capitolo si prefigge l'obiettivo di condurre un'analisi di alcuni bilanci aziendali di imprese aventi sede legale nella regione Marche per esaminare e descrivere gli effetti subiti dalle imprese a causa del fermo operativo imposto dal Governo nonché esaminare i comportamenti intrapresi dalle imprese stesse per fronteggiare la situazione di crisi in esame.

Inoltre, sulla base della classificazione delle deroghe anti-covid esposta nel precedente capitolo, si indagheranno quali sono state quelle maggiormente adottate nei bilanci d'esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e il grado di completezza ed esaustività dell'informativa fornita in nota integrativa.

Per svolgere tale analisi sono state individuate n. 6 imprese operanti in settori differenti. La selezione di tali aziende è partita dall'individuazione dei settori produttivi da indagare. A tal fine, si è ritenuto opportuno concentrare l'analisi principalmente sui settori maggiormente colpiti dalla crisi quale il comparto alberghiero e quello della ristorazione. Considerando, poi, il tessuto produttivo marchigiano caratterizzato dalla presenza di tante piccole imprese artigianali d'eccellenza, si è considerato appropriato completare l'analisi integrandola con i

bilanci delle imprese del settore calzaturiero. Si consideri che le Marche sono prime in graduatoria sia per numero assoluto di imprese calzaturiere sia per incidenza sul totale delle imprese regionali, con il 2,3%² (considerando i dati al 31 dicembre 2018).

Pertanto, a seguire nei prossimi paragrafi si procederà con l'analisi dei bilanci delle due imprese selezionate nel settore della ristorazione, per poi continuare con quelli del settore alberghiero e concludere con i bilanci delle due imprese del settore calzaturiero. Di seguito si riporta un riepilogo delle imprese oggetto della presente ricerca:

Tab. n. 4.1: Elenco delle imprese indagate

DENOMINAZIONE SOCIALE	SEDE LEGALE	TIPOLOGIA BILANCIO	SETTORE (ATECO)	NUMERO MEDIO DIPENDENTI
IL PINCIO SRL	ANCONA	ABBREVIATO	RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE (56.10.11)	n.d.
PINCO ITALIA SRL	CAMERANO	ABBREVIATO	RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE (56.10.11)	n.d.
SE.TR.AL. - SRL	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	ABBREVIATO	ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI (55.10.00)	n.d.

² Cfr. CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE, *Il settore calzaturiero nelle Marche*, Ufficio informazione economica, 2019.

FM HOTEL SRL	ACQUAVIVA PICENA	ABBREVIATO	ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI (55.10.00)	3.8
CAPPELLETTI SRL	SANT'ELPIDIO A MARE	ORDINARIO	FABBRICAZIONE DI CALZATURE (15.20.10)	52
IMAC SPA	MONTEFIORE DELL'ASO	ORDINARIO	FABBRICAZIONE DI CALZATURE (15.20.10)	534

Fonte: mie elaborazioni

Il presente capitolo si presta a condurre una ricerca specifica per le imprese sopra esposte, pertanto, le considerazioni effettuate nel proseguo, dato il numero ridotto del campione oggetto d'analisi, non si intendono generalizzabili a fini statistici.

4.2. Analisi dei bilanci nel settore della ristorazione

In base al rapporto Ristorazione 2020 di Fipe il settore della ristorazione è stato il più colpito dalla crisi: il 98% delle imprese evidenzia un calo di fatturato che per oltre la metà di loro supera il 60% dei volumi pre-Covid. Tale tendenza è stata confermata dai risultati dell'analisi dei due bilanci oggetto di ricerca di seguito riepilogati.


4.2.1. Il caso dell'impresa "Il Pincio Srl"

Il Pincio s.r.l. è un'impresa operante nel settore della ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, con specializzazione in laboratorio pizzeria, operante in Ancona sin dal 1981.

La società, poiché rispetta i requisiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis del codice civile, per l'esercizio 2020 ha redatto un bilancio di tipo abbreviato e, pertanto, non ha presentato la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario.

Da una prima analisi del bilancio in questione, si propone il presente grafico relativo all'andamento dei costi e ricavi nel corso del quadriennio 2017-2020.

Fig. n. 4.1: Andamento dei costi e ricavi dell'impresa Il Pincio Srl



Fonte: mie elaborazioni


Dal grafico sopra riportato si può ben confermare il trend decrescente del fatturato riscontrato a livello dell'intero settore di appartenenza: emerge un drastico calo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di ben oltre il 48% nel corso dell'esercizio 2020, rispetto all'esercizio precedente, per effetto delle rigide misure di contenimento della pandemia e del lockdown. Analogamente, proprio per effetto delle chiusure imposte e al blocco delle attività, anche i costi della produzione hanno subito una forte contrazione pari a circa il 44% rispetto all'esercizio precedente. Tale riduzione ha prettamente interessato i costi per materie prime, di consumo e merci, i costi per servizi e, in particolar modo, i costi per il personale che hanno subito una contrazione di ben oltre il 60%. Quest'ultima riduzione è dovuta al fatto che nel periodo di sospensione l'azienda ha fatto ricorso ad ammortizzatori sociali, quali la cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) consistente in un sussidio che prevede un'indennità erogata dall'INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi. Alla contrazione dei costi d'esercizio ha contribuito anche la riduzione dell'ammontare delle imposte per effetto della cancellazione del saldo Irap 2020 e dell'acconto Irap 2021.

Infine, a livello economico occorre menzionare l'impatto dei contributi in conto esercizio. L'impresa in questione, poiché opera in uno dei settore tra i più colpiti dalla crisi, ha ricevuto diversi contributi e aiuti di stato per fronteggiare le

avversità del periodo: crediti d'imposta, contributi a fondo perduto previsti dai decreti c.d. "rilancio" e "ristori".

Di seguito si riporta un riepilogo relativo alla composizione del valore della produzione dell'esercizio 2020.

Fig. n. 4.2: Composizione dei ricavi de "Il Pincio Srl"



Fonte: mie elaborazioni

I contributi in conto esercizio per l'emergenza da Covid-19, correttamente contabilizzati e rappresentati nella voce A5) del conto economico con separata indicazione del loro importo, ammontano ad euro 36.382,00 con un'incidenza di ben oltre l'8% sul totale del valore della produzione.

Di per sé, l'incidenza dei contributi statali non è in grado di compensare il drastico calo dei ricavi caratteristici aziendali. Tuttavia, considerando l'effetto congiunto dei contributi a fondo perduto, crediti d'imposta e della riduzione dei costi d'esercizio, l'impresa è riuscita a chiudere l'esercizio 2020 con un risultato economico positivo in calo di circa il 7,90% rispetto all'anno 2019 ma in netto miglioramento rispetto all'esercizio 2018 registrando un aumento di ben oltre il 189%.

Dal punto di vista patrimoniale, l'impresa non ha fatto ricorso alla rivalutazione dei beni d'impresa; si consideri che essa presenta un grado di patrimonializzazione (patrimonio netto/totale passivo) di circa il 35% a fronte del 23% dell'esercizio precedente. Tale aumento è ravvisabile nell'accontamento a riserva dell'utile registrato al 31 dicembre 2019.

Infine, l'azienda ha usufruito della moratoria, prevista dall'art. 58 del DL 18/2020, del mutuo in essere con la Ubi Banca e ha contratto un nuovo finanziamento con le garanzie dello Stato previste dal c.d. "Decreto Liquidità". Si ritiene che in merito alla sospensione dei finanziamenti in essere l'impresa non abbia fornito un'adeguata informativa in nota integrativa poiché non ha recato alcuna indicazione circa il periodo di sospensione ottenuto, della nuova scadenza del piano di rimborso e se la moratoria ha interessato la sola quota capitali o anche degli interessi.


In un'ottica finanziaria, poiché l'impresa non è tenuta alla presentazione del rendiconto finanziario, si possono trarre poche conclusioni sulle aree che hanno generato o assorbito liquidità. Tuttavia, da un'analisi dei numeri contenuti negli schemi di bilancio, si può concludere che la liquidità aziendale sicuramente ha subito un contraccolpo per effetto del differimento dell'esigibilità dei crediti (verso clienti, tributari ed altri). A sostenere finanziariamente la società hanno contribuito il differimento dei versamenti fiscali e dei contributi, la moratoria del mutuo, l'accensione del nuovo finanziamento e la traslazione dell'incidenza dei debiti esigibili oltre l'esercizio successivo rispetto a quelli esigibili entro.

4.2.2. Il caso dell'impresa "Pinco Italia S.r.l."

Pinco Italia s.r.l. è un'impresa operante nel settore della ristorazione con somministrazione, in particolare svolge attività di pub e ristorazione con cucina a Camerano in provincia di Ancona. Nel corso del 2020, l'azienda ha prevalentemente svolto l'attività da asporto.

In linea con il caso precedentemente analizzato e con il settore di riferimento, anche l'impresa in questione ha subito un calo di fatturato, come evidenziato dal grafico sotto riportato.

Fig. n. 4.3: Andamento dei costi e ricavi de “Pinco Italia Srl”



Fonte: mie elaborazioni

Emerge un drastico calo del fatturato di ben oltre il 44% rispetto all'esercizio precedente. Tuttavia, contrariamente al caso analizzato precedentemente, l'impresa in questione non è riuscita a contenere allo stesso modo i costi della produzione per i quali è stata registrata una riduzione di circa il 30%. Questo spiega il perché l'impresa nonostante gli aiuti di Stato, contributi in conto esercizio contabilizzati e rappresentati correttamente nella voce A5 del conto economico per un importo complessivo di euro 30.774,00 e un'incidenza di oltre l'8% sul valore totale della produzione, abbia chiuso l'esercizio 2020 con una perdita di ammontare pari ad euro -22.036,00.

Ciò nonostante, l'impresa non ha ritenuto opportuno ricorrere ad altre deroghe per sostenere il risultato economico del periodo (quale ad esempio la sospensione degli ammortamenti) né derogare al presupposto della continuità aziendale in virtù dell'eccezionalità e straordinarietà della crisi pandemica e della solidità aziendale tenuto conto degli utili registrati costantemente di anno in anno nel periodo 2013-2019. Non trattandosi di perdita strutturale, dalla nota integrativa, emerge l'intenzione degli amministratori di provvedere alla copertura del risultato economico negativo nei prossimi 5 anni, termine massimo previsto per legge, mediante gli utili futuri che verranno realizzati o, in alternativa, con un versamento futuro in conto capitale.

Dal punto di vista patrimoniale, l'impresa non ha fatto ricorso alla rivalutazione dei beni d'impresa considerando che essa presenta un grado di patrimonializzazione (patrimonio netto/totale passivo) di circa il 54%, ritenuto più che sufficiente.

La società, poiché rispetta i requisiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis del codice civile, per l'esercizio 2020 ha redatto un bilancio di tipo abbreviato e, pertanto, non ha presentato la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario. Pertanto, in un'ottica finanziaria si possono trarre poche conclusioni sulle movimentazioni subite dalle disponibilità liquide. Tuttavia, da un'analisi dei numeri dello stato patrimoniale si riscontra una riduzione di oltre il 52% nelle disponibilità liquide. Ad assorbire liquidità sicuramente avranno inciso gli investimenti effettuati

nelle immobilizzazioni materiali a fronte dei quali l'impresa ha ottenuto il credito d'imposta per beni strumentali.

Dalla lettura della nota integrativa del presente bilancio analizzato non emerge alcun altro ricorso alle deroghe previste dal legislatore. Nella parte iniziale del documento viene riportata la seguente frase “la società cercherà di adire alle diverse misure di sostegno alle imprese messe in atto ed emanate dal governo in termini di differimento dei versamenti dovuti, aiuti finanziari, ammortizzatori sociali e richiesta di finanziamenti con garanzia dello Stato”, nel proseguo del documento poi non viene più menzionato quanto riportato lasciando dubbi sulle tempistiche del ricorso alle deroghe anti covid e sull'eventuale esito di tale ricorso.

Si può concludere che l'informativa fornita in nota integrativa non è da ritenersi adeguata ed esaustiva sugli effetti prodotti dalla pandemia, sulle strategie messe in atto per fronteggiare la crisi nonché sul ricorso alle deroghe effettuate. A titolo esplicativo, da un'analisi delle date riportate nel bilancio, l'impresa ha fatto ricorso per la sua approvazione al maggior termine di 180 giorni previsto dal DL 18/2020 senza però fornire alcuna menzione della suddetta deroga in nota integrativa.

4.3. Analisi dei bilanci nel settore alberghiero

Lo scenario economico mondiale evidenzia un'economia mondiale in rallentamento nel corso del 2019, tale frenata ha contribuito a determinare anche il

rallentamento delle performance del turismo mondiale³. Quest'ultimo è il settore più colpito dalla crisi Covid-19 per effetto delle misure di distanziamento e di limitazione dello spostamento non solo da Stato a Stato ma anche all'interno del territorio nazionale. Nello specifico, il comparto alberghiero ha registrato performance negative tenuto conto che, come da rilevazione Istat, nel 2020 i pernottamenti dei turisti stranieri in Italia sono diminuiti del 54,6% mentre quelli dei residenti all'interno dei confini del 32,2%.


4.3.1. Il caso dell'impresa "SE.TR.AL. S.r.l."

L'impresa Se.Tr.Al. s.r.l. è una società attiva nel campo della ricezione turistica e del tempo libero ed è proprietaria di un albergo dislocato sul lungomare di San Benedetto del Tronto. La società opera anche in campo immobiliare di gestione essendo proprietaria di alcuni immobili ceduti in affitto e dai quali ritrae parte dei propri proventi annuali.

L'impresa in questione presenta una situazione economica che nell'arco temporale preso in considerazione, ovvero dal 2017 al 2020, è in continua perdita, come mostrato nel grafico sotto riportato.

³ Cfr. FEDERALBERGHI, *Datatur - Trend e statistiche sull'economia del turismo*, Edizione novembre 2020.

Fig. n. 4.4: Andamento dei costi, ricavi e perdita d'esercizio – “Se.Tr.Al.”



Fonte: mie elaborazioni

Nonostante le difficoltà imposte dalla crisi pandemica, l'azienda è riuscita a contenere il calo di fatturato registrando una riduzione nei ricavi delle vendite e delle prestazioni di circa il 13% a fronte di una contrazione dei costi di produzione di circa il 7%. Tuttavia, nonostante il calo di fatturato contenuto rispetto alla media del comparto alberghiero, l'impresa ha registrato una perdita d'esercizio. A contribuire al raggiungimento di tale risultato economico negativo probabilmente avranno inciso, oltreché il contenuto calo dei costi della produzione, anche il mancato ottenimento di contributi statali a fondo perduto che avrebbero potuto in parte compensare la contrazione dei ricavi caratteristici. Dalla lettura della nota

integrativa, infatti, emerge solo che la società ha usufruito dell'esonero dal pagamento dell'IMU, del saldo IRAP 2019 e acconto 2020 e ha ottenuto un credito d'imposta per investimenti finalizzati al risparmio energetico sull'edificio adibito all'attività turistico-ricettiva dell'hotel. Infine, l'impresa ha tentato di partecipare attivamente all'azione di impulso e rilancio del turismo locale e nazionale accettando in pagamento il cd "Bonus Vacanze".

Tenuto conto che nel quadriennio 2017-2020 l'impresa ha registrato perdite d'esercizio, essa non ha ritenuto opportuno derogare al principio della continuità aziendale considerando, quindi, la società come un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito. Tale affermazione riportata in bilancio, però, non risulta supportata da adeguate e considerevoli motivazioni mosse da un'attenta valutazione che portano a tale conclusione. Difatti, non è stata stilata una pianificazione di medio-lungo periodo dalla quale si evinca un ritorno, per l'impresa, a generare risultati economici positivi negli esercizi successivi al 2020.

Ultimo aspetto rilevante del bilancio analizzato è il ricorso alla rivalutazione gratuita dei beni d'impresa di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, cd "decreto Liquidità", norma introdotta al fine di sostenere i settori alberghiero e termale. Tale rivalutazione gratuita, pertanto senza il pagamento dell'imposta sostitutiva, ha interessato l'intera categoria di cespiti relativa ai fabbricati strumentali.

In merito a tale operazione, in nota integrativa sono stati riportati i riferimenti alla perizia di stima giurata del professionista incaricato. Si ritiene, tuttavia, che l'informativa sulla rivalutazione nel suo complesso non sia sufficiente poiché risulta confusionaria ed incompleta: non è stato chiarito quale tecnica contabile è stata utilizzata né risulta comprensibile la tabella delle movimentazioni delle immobilizzazioni e quella del patrimonio netto per delle problematiche di formattazione e di stampa che non permettono una visione completa ed integra delle suddette tabelle.

Infine, da un'analisi delle date riportate nel bilancio, l'impresa ha fatto ricorso per la sua approvazione al maggior termine di 180 giorni previsto dal DL 18/2020 senza però fornire alcuna menzione della suddetta deroga in nota integrativa.


La società, poiché rispetta i requisiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis del codice civile, per l'esercizio 2020 ha redatto un bilancio di tipo abbreviato e, pertanto, non ha presentato la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario. Pertanto, in un'ottica finanziaria si possono trarre poche conclusioni sulle movimentazioni subite dalle disponibilità liquide e sulle aree che hanno generato o assorbito liquidità.

4.3.2. Il caso dell'impresa "FM Hotel S.r.l."

FM Hotel s.r.l. è un'impresa operante nel settore alberghiero con attività stagionale operante nella città di Acquaviva in provincia di Ascoli Piceno.

Analogamente ai casi aziendali precedentemente, anche l'impresa in questione nel corso del periodo amministrativo 2020 ha registrato un calo di fatturato, come evidenziato anche dal grafico sotto riportato.

Fig. n. 4.5: Andamento dei costi e ricavi de "FM Hotel Srl"



Fonte: mie elaborazioni

Come emerge dal grafico la società nel corso del 2020 ha subito una contenuta riduzione dei ricavi di circa l'8,5% ed è riuscita a contenere maggiormente i costi di produzione, i quali hanno evidenziato un calo dell'11%. Nonostante il calo dei costi di produzione, analizzando le voci di bilancio costituenti i costi d'esercizio si evidenzia un incremento registrato nei costi per servizi e nei costi del personale. Da

considerare i costi di incidenza eccezionale quali costi di sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro e costi per l'acquisto di dispositivi di protezione.

Di contro, tra i proventi di incidenza eccezionale si riscontrano i vari ristori ottenuti quali contributi statali e regionali a fondo perduto e crediti d'imposta che hanno prodotto un impatto positivo nella situazione economica aziendale. I contributi in conto esercizio per l'emergenza da Covid-19, correttamente contabilizzati e rappresentati nella voce A5) del conto economico con separata indicazione del loro importo, ammontano ad euro 26.320,00 con un'incidenza di circa il 6% sul totale del valore della produzione.

Il contenimento dei costi di produzione che supera il calo di fatturato subito e l'ottenimento dei ristori ha permesso all'impresa di chiudere l'anno 2020, nonostante le avversità imposte dalla pandemia, con un risultato economico positivo. È singolare questo caso aziendale che, nonostante la crisi sanitaria e le difficoltà ad essa collegate, nel corso del 2020 ha raggiunto il risultato economico migliore degli ultimi 4 anni, come da sotto riportata rappresentazione grafica.

Fig. n. 4.6: Andamento del risultato economico d'esercizio de "FM Hotel Srl"



Fonte: mie elaborazioni

L'impresa ha fatto ricorso per l'approvazione del bilancio al maggior termine di 180 giorni previsto dal DL 18/2020 fornendo adeguata menzione della suddetta deroga in nota integrativa.

Oltre alle deroghe anti-covid fin qui esposte, l'impresa non ha fatto ricorso ad alcun altro tipo di deroga. Difatti, dal punto di vista patrimoniale, la società presenta un grado di patrimonializzazione (patrimonio netto/totale passivo) di oltre il 30% pertanto l'organo amministrativo non ha ritenuto opportuno rivalutare i beni d'impresa in considerazione del fatto anche che l'impresa è di recente costituzione (2015).

La società, poiché rispetta i requisiti dimensionali di cui all'art. 2435-bis del codice civile, per l'esercizio 2020 ha redatto un bilancio di tipo abbreviato e, pertanto, non ha presentato la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario. Perciò, in un'ottica finanziaria si possono trarre poche conclusioni sulle movimentazioni subite dalle disponibilità liquide e sulle aree che hanno generato o assorbito liquidità. Da segnalare, comunque, che le disponibilità liquide finali hanno subito una variazione in aumento di oltre il 29% rispetto ai valori iniziali.

4.4. Analisi dei bilanci nel settore calzaturiero

Il settore calzaturiero è da molti considerato un “fiore all'occhiello” dell'economia italiana considerando che il nostro Paese, come da una rilevazione di Assocalzaturifici, è di gran lunga il primo produttore di calzature nell'Unione Europea ed è leader tra i produttori di calzature di fascia alta e lusso, ad elevato contenuto moda. Tale settore è considerato tra i comparti produttivi più duramente colpiti dalla crisi poiché il settore ha perso, nel 2020, circa 1/4 del fatturato complessivo e della produzione nazionale. Le chiusure imposte dai provvedimenti governativi, la sospensione delle attività e le limitazioni agli spostamenti, assieme al minor numero di occasioni d'uso (cerimonie o lavoro in ufficio), alla paura del contagio e all'incertezza sulla disponibilità economica, hanno avuto ovvie

ripercussioni sui comportamenti d'acquisto provocato una contrazione delle vendite in Italia senza precedenti⁴.


4.4.1. Il caso dell'impresa "Cappelletti .S.r.l."

La Cappelletti s.r.l. è una società sottoposta al controllo, direzione e coordinamento della Fincap s.r.l., svolge la propria attività nel settore calzaturiero ove opera da molti anni in qualità di produttore di calzature maschili e femminili, incentrando la produzione prevalentemente all'export.

Il rallentamento globale dell'economia ha influenzato inevitabilmente anche le performance economiche della Cappelletti s.r.l. A dimostrazione di ciò si riporta di seguito il grafico relativo all'andamento dei ricavi caratteristici e, per confronto, dei costi della produzione.

⁴ Cfr. ASSOCALZATURIFICI, *L'industria calzaturiera italiana "Lineamenti principali" 2020 - Schede statistiche*, Confindustria moda.

Fig. n. 4.7: Andamento dei costi e ricavi dell'impresa Cappelletti Srl



Fonte: mie elaborazioni

Da come si può ben notare dalla rappresentazione grafica sopraesposta, la società ha registrato un forte calo del fatturato di circa il 30%. Analogamente, per effetto del blocco delle attività produttive, nonostante l'alta incidenza dei costi fissi, l'impresa è riuscita in parte a contenere anche i costi di produzione di circa il 25%. Questo ha consentito all'azienda di ottenere una marginalità positiva ovvero un risultato economico positivo poiché ha chiuso l'esercizio 2020 con un utile di euro 313.718, in calo però di oltre il 60% rispetto all'anno precedente.

Tale tendenza in calo è confermata anche dalla flessione subita dagli indicatori economici: si consideri che il ROE passa dal 23,16% al 8,11% e il ROI dal 14,70% al 5,06%.

Tra le principali deroghe anticovid nei bilanci 2020, nel caso aziendale esaminato, di particolare rilievo è la rivalutazione dei beni d'impresa prevista dal DL 104/2020 cd "decreto Agosto". Tale rivalutazione ha interessato la sola categoria dei macchinari industriali ed è stata effettuata utilizzando la metodologia contabile consistente nella riduzione del valore del fondo di ammortamento senza modificare il valore originario del cespite. È stato, poi, deciso di dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori dei cespiti in oggetto attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%, pertanto a fronte della rivalutazione è stata contabilizzata tra le voci di patrimonio netto apposita riserva di rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva. È stato poi optato per non dar seguito all'affrancamento della riserva.

Nell'esercizio 2020, anno in cui è stata effettuata la rivalutazione, gli amministratori hanno rivisto la stima relativa alla vita utile dei macchinari industriali rivalutati con conseguente incremento della stessa. In ossequio a quanto previsto dal documento contabile OIC n. 16, tale nuova valutazione degli amministratori non è da considerarsi una diretta e automatica conseguenza della rivalutazione quanto piuttosto una stima motivata dalle continue manutenzioni e dal buono stato dei macchinari stessi, considerazione espressa anche da perizia tecnica.

L'informativa in nota integrativa è da ritenersi adeguata e sufficiente poiché sono state opportunamente fornite informazioni circa i riferimenti normativi applicabili, nella sezione relativa ai criteri di valutazione, il metodo contabile adottato, le movimentazioni delle immobilizzazioni, i riferimenti alla perizia di stima redatta dal professionista nonché gli adeguati richiami nella sezione del patrimonio netto.

Nonostante le difficoltà e avversità del periodo, l'impresa ha operato investimenti significativi in immobilizzazioni immateriali e materiali compresi gli apparecchi di sanificazione, le apparecchiature di controllo e di sanificazione degli ambienti di lavoro dai quali ha ottenuto il riconoscimento di crediti d'imposta sia per l'acquisto di beni strumenti sia per gli acquisti connessi al Covid-19. Tali attività d'investimento hanno impattato negativamente sui flussi finanziari aziendali.

Dalla lettura del rendiconto finanziario incluso nel bilancio 2020 (si ricorda che l'impresa in questione oggetto di analisi presenta un bilancio di tipo ordinario), è possibile difatti ricavare delle utili indicazioni per valutare e interpretare gli effetti della pandemia sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Con riferimento alla gestione operativa, si segnala un aumento delle giacenze di magazzino probabilmente per la difficoltà di prevedere i quantitativi degli ordini dai clienti. Viceversa, a fronte della contrazione del fatturato si registra un decremento dei crediti commerciali. Analogamente anche i debiti verso fornitori hanno subito un decremento. Pertanto, la riduzione della liquidità operativa

derivante dal decremento dei crediti commerciali non è stata controbilanciata da un aumento dei debiti verso fornitori a seguito di un ottenimento di maggiori dilazioni di pagamento. Una simile situazione ha reso necessario per l'impresa richiedere l'accensione di un nuovo finanziamento garantito dal Fondo di garanzia Statale. Si assiste, quindi, ad un incremento netto dell'esposizione debitoria.

Con riferimento ai finanziamenti in essere, dalla sola lettura della relazione sulla gestione emerge che l'impresa ha usufruito della deroga relativa alla moratoria dei mutui sospendendo la sola quota capitale; in nota integrativa, nella sezione relativa ai debiti, non è stata fornita alcuna informativa in merito.

Tenuto conto della solidità patrimoniale e finanziaria dell'impresa non emergono condizioni tali da presagire problematiche da going concern.


Infine, l'impresa ha fatto ricorso per l'approvazione del bilancio al maggior termine di 180 giorni previsto dal DL 18/2020 fornendo adeguata menzione della suddetta deroga nella relazione sulla gestione.

4.4.2 Il caso dell'impresa "Imac S.p.A."

Imac S.p.A. è una società che svolge la propria attività nel settore calzaturiero e abbigliamento per uomo, donna e bambino nella fascia di prezzo medio e medio/alta e può contare sulla leadership in Italia nel settore delle calzature per bambini e su una crescente presenza all'estero. È proprietaria dei conosciuti marchi IMAC, PRIMIGI e IGI&CO.

A conferma di quanto registrato a livello di tutto il settore calzaturiero, anche per l'impresa analizzata si riscontra, per l'esercizio chiuso al 31/12/2020, una generale contrazione dei ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi causata non da una minor capacità dell'impresa di raggiungere i livelli produttivi degli anni precedenti, ma dall'impossibilità di esercitare appieno l'attività economica a causa della chiusura imposta dai governi, sia a livello nazionale che internazionale, per fronteggiare la diffusione dell'epidemia da Covid-19. La mancata circolazione di persone e merci per un determinato periodo dell'anno ha ridotto la richiesta di consumi a cui si è accompagnato un inevitabile calo di ordini e di fatturato sia sul mercato interno che in esportazione. Anche per i costi di produzione si riscontra una contrazione poiché strettamente correlati alla contrazione dei ricavi dovuta per le motivazioni sopra esposte. Per meglio comprendere gli effetti che la pandemia da Covid-19 ha avuto sui ricavi e sui della società si propone la seguente illustrazione grafica:

Fig. n. 4.8: Andamento dei costi e ricavi dell'impresa Imac Spa




Fonte: mie elaborazioni

Da come si può notare, i ricavi delle vendite e delle prestazioni hanno subito una contrazione di circa il 24% a fronte di una maggior contrazione dei costi della produzione di oltre il 26%. A favorire la riduzione dei costi è stato anche il ricorso, per la prima volta dalla fondazione dell'impresa nel 1975, ad ammortizzatori sociali quali la Cassa Integrazione Guadagni per tutelare la forza lavoro o "capitale umano".

L'oculata politica di contenimento dei costi e l'ottenimento di ristori, contributi statali e regionali hanno permesso all'impresa di realizzare un risultato economico

positivo ma in drastico calo, di oltre l'88%, rispetto all'esercizio precedente, come mostrato dal grafico di seguito riportato.

Fig. n. 4.9: Andamento del risultato economico dell'impresa Imac Spa



Fonte: mie elaborazioni

Sotto l'aspetto patrimoniale, rileva il ricorso alla rivalutazione dei beni d'impresa prevista dal DL 104/2020 cd "decreto Agosto". Tale rivalutazione ha interessato in modo rilevante le immobilizzazioni immateriali, in particolare la categoria relativa ai marchi che ha subito un incremento esponenziale passando da un valore contabile netto di euro 64.644 ad uno di post rivalutazione pari ad euro 14.153.100. La società oggetto di analisi, inoltre, ha operato rivalutazioni anche per

alcuni macchinari che assumono un valore contabile post rivalutazione di euro 5.044.100, con un incremento di oltre il 611%. È stato, poi, deciso di dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori dei cespiti in oggetto attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3%, pertanto a fronte delle rivalutazioni è stata contabilizzata tra le voci di patrimonio netto apposita riserva di rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva. L'informativa in nota integrativa è da ritenersi sufficiente poiché sono state opportunamente fornite informazioni circa i riferimenti normativi applicabili, le movimentazioni delle immobilizzazioni, i riferimenti alla perizia di stima redatta dal professionista nonché gli adeguati richiami nella sezione del patrimonio netto anche se non è stato indicato il metodo contabile adottato per effettuare la rivalutazione.

Tali rivalutazioni, di importi significativi, hanno impattato notevolmente su diversi indici di bilancio tra cui l'indice di indebitamento, che subisce un calo passando da 1,04 a 0,96 per effetto dell'iscrizione della riserva di rivalutazione, il ROI che passa dal 7% dell'esercizio precedente allo 0% a causa dell'incremento del valore del denominatore incrementato per via della rivalutazione e, infine, il tasso di copertura delle immobilizzazioni che flette per l'effetto della crescita marcata delle immobilizzazioni stesse.

Inoltre, l'impresa ha operato investimenti significativi in immobilizzazioni immateriali e materiali compresi anche gli apparecchi di sanificazione, le apparecchiature di controllo e di sanificazione degli ambienti di lavoro dai quali ha

ottenuto il riconoscimento di crediti d'imposta sia per l'acquisto di beni strumentali sia per gli acquisti connessi al Covid-19 (crediti d'imposta Covid, credito d'imposta per dispositivi di protezione individuali, sanificazione e adeguamento degli ambienti di lavoro). Tali attività d'investimento hanno impattato negativamente sui flussi finanziari aziendali.

Dalla lettura del rendiconto finanziario incluso nel bilancio 2020, si ricorda che l'impresa in questione oggetto di analisi presenta un bilancio di tipo ordinario, è possibile difatti ricavare delle utili indicazioni per valutare e interpretare gli effetti della pandemia sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Con riferimento alla gestione operativa, a fronte della contrazione del fatturato si registra un decremento dei crediti commerciali. Analogamente anche i debiti verso fornitori hanno subito un decremento; pertanto, la riduzione della liquidità operativa derivante dal decremento dei crediti commerciali non è stata controbilanciata da un aumento dei debiti verso fornitori. Una simile situazione ha reso necessario per l'impresa richiedere l'accensione di nuovi finanziamenti generando, quindi, un incremento netto dell'esposizione debitoria. Con riferimento ai finanziamenti in essere, emerge che l'impresa ha usufruito, per n. 2 mutui accesi presso la banca BNL, della deroga relativa alla moratoria dei mutui ottenendo la concessione del differimento di due rate.

Infine, l'impresa ha fatto ricorso per l'approvazione del bilancio al maggior termine di 180 giorni previsto dal DL 18/2020 fornendo adeguata menzione della suddetta deroga nella relazione sulla gestione.

4.5. Considerazioni sull'utilizzo delle deroghe anti-covid nei bilanci analizzati

Questa breve indagine ed analisi fin qui svolta sui n. 6 bilanci di imprese appartenenti a differenti comparti produttivi conferma gli impatti negativi della crisi pandemica e delle conseguenti misure di distanziamento messe in atto per contenere il dilagare del virus.


L'anno 2020 è stato un periodo amministrativo del tutto eccezionale per le aziende nelle quali la loro attività è stata caratterizzata da chiusure forzate, restrizioni e rallentamenti. Tuttavia, gli effetti della pandemia sono stati mitigati dai provvedimenti governativi che hanno immesso liquidità e consentito alle imprese di far fronte agli impegni finanziari.

Il campione di imprese esaminato è costituito da prevalentemente da piccole-medie imprese ed una sola grande impresa. I bilanci analizzati, di tipo abbreviato ed ordinario, confermano tutti lo scenario sopra esposto: la tendenza negativa e decrescente dei fatturati è un fattore comune a tutte le imprese analizzate.

A controbilanciare, in parte, tale contrazione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è stato l'ottenimento di ristori, contributi statali e regionali nonché crediti d'imposta Covid, crediti d'imposta per beni strumentali, DPI, crediti d'imposta per sanificazione ed adeguamento degli ambienti di lavoro.

Come emerge dal riepilogo sotto riportato, tutte le imprese analizzate hanno usufruito dei suddetti crediti d'imposta e/o contributi.

Fig. n. 4.10: Riepilogo relativo all'utilizzo delle deroghe anti-covid



Fonte: mie elaborazioni

Come emerge, tutte e sei le imprese hanno ottenuto contributi e/o crediti d'imposta Covid e hanno usufruito della deroga prevista dal DL 18/2020 che consente di approvare il bilancio d'esercizio ricorrendo al maggior termine di 180

giorni. In merito si segnala che non tutte le imprese analizzate hanno fornito menzione della suddetta deroga in bilancio.

Delle altre deroghe anti-covid esposte nel capitolo precedente, n. 3 imprese su 6 hanno fatto ricorso ad ammortizzatori sociali, alla sospensione dei mutui e alla rivalutazione dei beni d'impresa.

Tutte le imprese indagate hanno subito una riduzione della marginalità e un calo del risultato economico d'esercizio rispetto all'anno precedente, ad eccezione della società FM Hotel s.r.l. che a fronte del ridotto calo del fatturato è riuscita a contenere in maggior misura i costi di produzione e realizzare un utile d'esercizio che si attesta il migliore nel quadriennio 2017-2020.

Si segnala che nessuna impresa indagata ha fatto ricorso alla moratoria dei canoni di leasing e alla possibilità di derogare al principio della continuità aziendale e sospendere le quote di ammortamento annuo. Le ragioni intrinseche al mancato ricorso alle suddette deroghe (si fa particolare riferimento alla sospensione fino al 100% delle quote di ammortamento) si possono ravvisare nelle oggettive difficoltà applicative e nel rischio di alterare la valenza informativa del bilancio.

Nel prospetto di seguito riportato, si riepiloga la tipologia di deroga utilizzata da ogni impresa indagata e l'impatto finale sul risultato economico d'esercizio evidenziando il calo subito rispetto all'esercizio precedente.

Tab. n. 4.2: Riepilogo delle deroghe anti-covid e impatti sul risultato economico d'esercizio

DENOMINAZIONE SOCIALE	CALO FATTURATO	CONTRIBUTI E CREDITI D'IMPOSTA	RIVALUTAZ. BENI	SOSP. AMM.TI	CIG	SOSP. MUTUI	SOSP. LEASING	DEROGA CONTINUITÀ	APPROVAZ. 180 GG	RISULTATO D'ES.
IL PINCIO SRL	-48,42%	X			X	X			X	-7,90%
PINCO ITALIA SRL	-44,16%	X							X	-214,93%
SE.TR.AL. - SRL	-12,56%	X	X						X	-33,00%
FM HOTEL	-8,52%	X							X	+138618,75%
CAPPELLETTI SRL	-29,59%	X	X		X	X			X	-60,07%
IMAC SPA	-23,92%	X	X		X	X			X	-88,21%

Fonte: mie elaborazioni

Infine, con riferimento alle informazioni riportate nella nota integrativa si può concludere che nella maggior parte dei bilanci analizzati l’informativa fornita non è da ritenersi ampiamente esaustiva sull’attivazione delle deroghe previste dalle norme di sostegno dei bilanci 2020, sulle metodologie contabili adottate e sulle strategie poste in essere per far fronte alla crisi imposta dalla pandemia.

A titolo esemplificativo, come già riportato nel relativo paragrafo, la società Il Pincio s.r.l. ha ottenuto la moratoria del mutuo ma non ha recato alcuna indicazione circa il periodo di sospensione ottenuto, della nuova scadenza del piano di rimborso e se la moratoria ha interessato la sola quota capitali o anche degli interessi.

Si rammenta che l’informativa di bilancio rappresenta uno strumento indispensabile per consentire agli stakeholders (anche ai meno avvezzi al linguaggio contabile) di avere un quadro più che esauriente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero sul suo “stato di salute”.

CONCLUSIONI

A conclusione del presente elaborato si riafferma che l'obiettivo posto è stato quello di indagare sull'utilizzo delle deroghe anti-covid nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 relativamente ad alcuni casi aziendali, come ampiamente esposto nel corso del quarto capitolo, ed il grado di completezza ed esaustività dell'informativa fornita in nota integrativa.

Lungo la trattazione del terzo capitolo, è stata proposta una panoramica delle principali deroghe anti-covid previste per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 e dei relativi aspetti contabili. L'ampio ventaglio di deroghe previste dal legislatore ha avuto come fine ultimo quello di sostenere l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle società colpite dagli effetti negativi della crisi sanitaria, ben presto trasformatasi in crisi economica.

L'introduzione di misure agevolative per fronteggiare le difficoltà provocate dalla pandemia, in particolare la deroga relativa alla possibilità di sospendere fino al 100% degli ammortamenti ha creato un forte dibattito in dottrina. In particolare, è stato sottolineato come tale disposizione normativa inciderebbe sulla rappresentazione degli equilibri di gestione delle imprese, rischiando di alterare la funzione primaria del bilancio d'esercizio. Si ricorda, infatti, il fondamentale ruolo

che svolge il bilancio d'esercizio nell'ambito della comunicazione economico-finanziaria dell'impresa in quanto esso rappresenta il principale documento tramite cui l'impresa comunica il proprio “stato di salute” ai vari stakeholder. Pertanto, secondo alcuni autori, con la possibilità di sospendere fino al 100% degli ammortamenti, si rischia di modificare le regole di rendicontazione del bilancio compromettendo la possibilità di rappresentare il reale stato di salute delle imprese. Ogni modifica alle regole contabili, seppur transitoria, rischierebbe di non rispettare il postulato della redazione con chiarezza del bilancio e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Analogamente, forti dubbi in dottrina sono sorti anche sull'applicazione della deroga alla continuità aziendale, poiché tale deroga può costituire un rischio sul piano della responsabilità degli organi amministrativi e di controllo.

Viceversa, tra gli altri provvedimenti emergenziali previsti normativamente, la disciplina sulla rivalutazione dei beni d'impresa si caratterizza per delle particolarità che la rendono del tutto peculiare rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione tanto che diversi autori in dottrina la considerano la migliore dell'ultimo decennio.

L'analisi e l'indagine svolta sui sei bilanci di imprese selezionate, appartenenti a differenti comparti produttivi, conferma gli impatti negativi della crisi pandemica e delle conseguenti misure di distanziamento messe in atto per contenere il dilagare

del virus. Tuttavia, gli effetti della pandemia sono stati mitigati dai provvedimenti governativi che hanno immesso liquidità e consentito alle imprese di far fronte agli impegni finanziari. Nell'applicazione concreta delle suddette deroghe, per i casi aziendali analizzati, è risultato, infatti, che tutte le imprese hanno usufruito di contributi statali e di crediti d'imposta per far fronte al significativo calo di fatturato subito per effetto delle misure di distanziamento sociale e di contenimento del contagio e diffusione della pandemia.

Tra le imprese analizzate nessuna ha fatto ricorso alla possibilità di derogare al principio della continuità aziendale e sospendere le quote di ammortamento annuo. Le ragioni intrinseche al mancato ricorso alle suddette deroghe si possono ravvisare nelle oggettive difficoltà applicative e nel rischio di alterare la valenza informativa del bilancio.

Infine, tenuto conto che l'informativa di bilancio rappresenta uno strumento indispensabile per consentire agli stakeholders di avere un quadro più che esauriente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, con riferimento alle informazioni riportate nella nota integrativa dei bilanci analizzati si può concludere che nella maggior parte di essi l'informativa fornita non è stata ampiamente esaustiva sull'attivazione delle deroghe previste dalle norme di sostegno dei bilanci 2020, sulle metodologie contabili adottate e sulle strategie poste in essere per far fronte alla crisi imposta dalla pandemia.

Difatti, spesso accade che le informazioni contenute nel bilancio d'esercizio non sempre rispondono pienamente alle attese conoscitive dei vari stakeholder eppure, specialmente in un contesto ambientale fortemente competitivo e dinamico come quello attuale, le informazioni prospettiche e strategiche assumono un ruolo più che fondamentale.

BIBLIOGRAFIA

AGENZIA DELLE ENTRATE, *Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, Circolare n. 15/E, Roma, 13 giugno 2020.

ALLEGRI M. et.al., *Elementi di bilancio e di management*, Giappichelli Editore, Torino, 2016.

ALLEGRI M., *L'informativa di periodo nella comunicazione economico-finanziaria*, Milano, Giuffrè, 2003.

ANDREI P. & FELLEGARA A. M., *Contabilità generale e Bilancio d'impresa*, Giappichelli editore, Torino, 2020.

ANTONELLI V. & D'ALESSIO R., *Summa Bilancio*, Gruppo 24 Ore, 2012.

ASSOCALZATURIFICI, *L'industria calzaturiera Italiana "Lineamenti principali" 2020 - Schede statistiche*, Confindustria moda.

BALZARINI P. & CAGNASSO O. et al., *Le società di capitali. Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato*, Giappichelli Editore, Torino, 2002.

BANCA D'ITALIA, *Relazione annuale in sintesi*, Roma, 31 maggio 2021.

BANDETTINI A., *Il bilancio d'esercizio*, Cedam, Padova, 2004.

BARTOCCI L. & MARI L. M., *Dal Codice di commercio del 1882 al Codice civile del 1942: le interdipendenze fra la dottrina ragionieristica e la disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, Atti del VIII Convegno Nazionale della Società di Storia della Ragioneria, Silvi marina (TE), 22-23 Settembre 2005.

BAVA F. & DEVALLE A., *Bilancio 2020 e norme "Anti Covid-19"*, Eutekne, marzo 2021.

BAVA F. & DEVALLE A., *Moratoria dei leasing con ricalcolo dei canoni da imputare nel bilancio 2020*, Eutekne, 16 febbraio 2021.

BAVA F. & DEVALLE A., *Note integrative 2016 alle prese con i nuovi criteri di valutazione*, Contabilità, Guide Eutekne, 15 marzo 2017.

BAVA F. & DEVALLE A., *Valenza informativa del bilancio da non sottovalutare nell'emergenza*, Eutekne, 11 maggio 2020.

BAVA F., *Ammortamenti 2020: i 2 (soli) casi in cui sospenderli*, 6 marzo 2021, <https://www.fabriziobava.com/>

BAVA F., CISI M., DEVALLE A., *Aspetti di sostenibilità ambientale da riportare nella Relazione sulla gestione*, articolo pubblicato nella rivista Eutekne, 26 aprile 2021.

CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE, *Il settore calzaturiero nelle Marche*, Ufficio informazione economica, 2019.

CAVAZZONI G. & MARI L. M., *Introduzione al bilancio di esercizio*, Giappichelli editore, Torino, 2005.

CIAMPAGLIA G. M., *Riflessioni sulla rappresentazione in bilancio dei contributi pubblici ex Covid-19: la dottrina, i principi contabili e i controlli della Corte dei conti*, Rivista della Corte dei conti, fascicolo n. 01/2021.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, *Parere del comitato economico e sociale europeo sul tema «Rafforzare la crescita economica sostenibile in tutta l'UE»*, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, Bruxelles, 16 luglio 2020.

COTTO A., ODETTO G., SPINA S., *La rivalutazione dei beni e il riallineamento dei valori. Guida pratica per gli adempimenti civilistici e fiscali*, Eutekne, 9 marzo 2021.

D'INNELLA E., *Perché il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza non convincerebbe A. Einstein*, Norme e Tributi Plus, Il Sole 24 Ore, 26 ottobre 2020.

DE ROSA S., *Continuità aziendale*, Contabilità e Bilancio, Eutekne, maggio 2021.

DE ROSA S., *Rendiconto finanziario*, Contabilità e Bilancio, Guide Eutekne, 2021.

FACCHINI F., *Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: considerazioni preliminari alla luce delle esperienze Ias/Ifrs*, Contabilità e bilancio, articolo pubblicato nella rivista Euroconference, 2016.

FEDERALBERGHI, *Datatur - Trend e statistiche sull'economia del turismo*, Edizione novembre 2020.

FONDAZIONE LUCA PACIOLI, *Rendiconto Finanziario (IAS 7)*, Documento n. 14 del 7 luglio 2006.

FORTE M., *L'impatto del COVID-19 sui bilanci 2019 e 2020*, Pwc, maggio 2020.

FUMAROLA V., *Principi e postulati del bilancio d'esercizio*, Diritto commerciale, articolo pubblicato in Office Advice il 17 marzo 2021.

FURLANI F., *D. Lgs. 139/2015: il "nuovo" bilancio d'esercizio*, articolo pubblicato nella rivista Euroconference in data 16/9/2015.

GIOTTI A., *I riflessi della riforma del diritto delle società sul bilancio*, Diritto commerciale e societario, Altalex, articolo pubblicato il 11/05/2004.

GOVERNO ITALIANO, *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*, Italia Domani, 2021.

IANNUCCI A., *IAS 7: Presentazione del rendiconto finanziario*, Guida alla contabilità e bilancio, Il Sole 24 ore, 2007.

ISTAT, *Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19*, Prima edizione, 15 giugno 2020.

LATORRACA S., *Bilancio abbreviato*. Contabilità e bilancio, Guide Eutekne, 2021.

LATORRACA S., *Continuità aziendale con deroga nei bilanci 2020*, Contabilità, Eutekne, 12 marzo 2021.

LATORRACA S., *Le finalità e i postulati del bilancio d'esercizio. Le novità del bilancio 2018*, Quaderni Eutekne, 2019.

LATORRACA S., *Principi contabili nazionali*, Contabilità e Bilancio, articolo pubblicato nella rivista Eutekne ed aggiornato il 13/05/2021.

LINCIANO N., CAIVANO V. et. al., *La crisi Covid-19. Impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata*, Consob, luglio 2020.

MARCELLO R., *Accesso al credito per le imprese e informazioni di bilancio*, Rivista Corriere Tributario, 2005 n. 48.

MARCELLO R., *L'accertamento della continuità aziendale nella crisi di impresa: metodologie e prassi professionale*, Società e contratti, Bilancio e Revisione, Eutekne, 2015.

MELE C., *Bilancio semplificato microimprese: schema, requisiti e scadenza*. Contabilità e impresa, Informazione Fiscale, 2020.

MENICUCCI E., *La relazione sulla gestione nel reporting delle imprese. Un percorso di lettura e di indagine ispirato dai principi IAS/IFRS*, Franco Angeli, Milano, 2012.

MEZZABOTTA C., *COVID-19 e continuità aziendale: effetti sul bilancio dopo il lockdown*, Bilancio e Revisione, Ipsoa, 2020.

MURA A. & ROBERTO G., *Introduzione al bilancio di esercizio. Normativa civilistica, principi contabili nazionali e profili fiscali*, Giappichelli, Torino, 2019.

OIC, *Documento interpretativo 7. Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”*, marzo 2021.

OIC, *Documento interpretativo 8. Legge 17 luglio 2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”*, marzo 2021.

OIC, *Documento interpretativo n. 9. Legge 13 ottobre 2020, n. 126 “Disposizioni transitorie di principi di redazione del bilancio – sospensione ammortamenti”*, Aprile 2021.

OIC, Principio contabile n. 11, *Finalità e postulati del bilancio d’esercizio*, 2018.

OIC, Principio contabile n. 12, *Composizione e schemi del bilancio d’esercizio*, 2017.

OIC, Principio contabile n. 15, *Crediti*, 2016.

OIC, Principio contabile n. 19, *Debiti*, 2017.

OIC, Principio contabile n. 28, *Patrimonio netto*, 2019.

OIC, Principio contabile n. 29, *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio*, 2017.

OIC, Principio contabile n. 31, *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*, 2016.

PALUMBARO M., *La redazione del rendiconto finanziario. Il nuovo OIC 10*, Società e contratti, Bilancio e Revisione, Eutekne, 2014.

Principio di revisione internazionale (ISA ITALIA) n. 570, *Continuità aziendale*, 2016.

QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli Editore, Torino, 2006.

QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Giappichelli Editore, Torino, 2018.

QUATTROCCHIO L. M., OMEGNA B. M., SASSI G., *La disciplina civilistica del bilancio d'esercizio e la disciplina sanzionatoria delle false comunicazioni sociali*, Il nuovo diritto delle società, Giappichelli, Torino, 2016.

QUATTROCCHIO L.M. & PASTORE A., *La valenza giuridica dei principi contabili*, Saggio pubblicato nella rivista Eutekne, 2015.

RAMENGI G., *Bonus fiscali acquistati da banche e assicurazioni: come rappresentarli in bilancio*, Bilancio e Contabilità, Ipsoa, maggio 2021.

ROMANO M., FAVINO C., *Il giudizio sulla continuità aziendale nella prospettiva delle soluzioni concordate alla crisi d'impresa*, Il controllo nelle società e negli enti, 2012.

SALVIONI D. M., *Il bilancio d'esercizio nella comunicazione integrata d'impresa*, Giappichelli, Torino, 1992.

SAVOIA A., *Il trattamento contabile della moratoria dei contratti di leasing finanziario*, Bilancio e Revisione n. 8-9/2020, Ipsoa.

SAVOIA A., *La continuità aziendale e le valutazioni nel bilancio di esercizio delle imprese in crisi, tra prassi contabile e provvedimenti emergenziali*, Le società, n. 6/2021, Wolters Kluwer Italia.

STRAMPELLI G., *Bilancio di esercizio. Principi contabili internazionali*, Trecciani Diritto-online, 2019.

VASAPOLLI A. & ALLIAUDI A., *La rivalutazione dei beni, particolarità e novità per rafforzare la patrimonializzazione*, Reddito d'impresa, Gruppo 24 Ore, dicembre 2020.

VISCONTI R.M., *Indici della situazione di crisi dell'azienda, valutazione delle soluzioni e possibili alternative*, atti Convegno di studi "Procedure di soluzione della crisi d'impresa alternative al fallimento", Lecco, 6.5.2009.

RINGRAZIAMENTI

Giunta ormai al termine di questo percorso impegnativo ma anche molto positivo e gratificante su più fronti, vorrei dedicare qualche riga di questo elaborato a coloro che hanno contribuito, in un modo o nell'altro, alla realizzazione della mia tesi di laurea.

Un sincero ringraziamento al mio relatore, prof. Sergio Branciarì, che mi ha seguita con estrema disponibilità e collaborazione nella realizzazione e trattazione di questa tesi.

A seguire, non posso che non menzionare la mia famiglia a cui, in parte, dedico il raggiungimento di questo importante traguardo. Siete e sempre sarete il mio punto di riferimento, la mia fonte di supporto, sicurezza e determinazione in ogni mia scelta, da voi sempre condivisa. È grazie ai vostri sacrifici, alla vostra pazienza e alla vostra visione di futuro che oggi sono giunta fin qui ripagandovi con tante piccole soddisfazioni e traguardi importanti per la nostra famiglia.

Grazie a Ionela, sorella non di sangue ma di cuore. A te che sei così pura ed unica nel farmi sentire sempre a mio agio, a te con cui ho condiviso tutto della mia vita sin dal nostro primo incontro tra i banchi di scuola delle elementari, a te che nonostante la distanza sei più vicina che mai, un immenso grazie per il tuo continuo ed incondizionato supporto.

Grazie ad Alessia, la mia compagna di mille avventure e disavventure preferita. A te che ti basta un solo sguardo per capirmi, a te che sei così paziente nell'ascoltarmi e nel consigliarmi, a te che sei stata una bellissima sorpresa nel conoscerti, grazie perché semplicemente sai già tutto e non c'è bisogno che io aggiunga altro.

Grazie ad Elisa, compagna "storica" e sempre disponibile. A te che trovi costantemente le parole giuste per rincuorarmi e incoraggiarmi, grazie per aver saputo coltivare la nostra amicizia.

Grazie a Giulia per avermi spronata a dare il meglio in tante occasioni e momenti di difficoltà, grazie per avermi sostenuta e aver sognato in grande insieme a me.

Infine, un ringraziamento va anche a me stessa. A me per la mia determinazione, per la mia ambizione, tenacia e per il coraggio di pensare e scegliere fuori dagli schemi per raggiungere qualsiasi mio obiettivo e sentirmi viva e orgogliosa.

Grazie ad ogni singola persona che mi ha dato fiducia e ha creduto in me.